# DLM SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO,
EX ART. 6 D. LGS. 231/01

# Sommario

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 ..... 12

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ..... 12

1.2 Tipologia di sanzioni da comminare alla Società ..... 12

1.3 Tipologia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 ..... 14

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA ..... 23

3. IL MODELLO DI DLM SRL ..... 26

3.1 Funzione e scopo del Modello ..... 26

3.2 Caratteristiche del Modello ..... 26

3.3 Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili ..... 26

3.4 Studio ed esame della documentazione ..... 27

3.5 Individuazione attività sensibili ..... 27

3.6 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio ..... 27

3.7 Gap analysis ..... 27

3.8 Definizione delle procedure ..... 27

3.9 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale ..... 28

3.10 Come è strutturato il Modello ..... 28

4. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO ..... 30

4.1 Diffusione ..... 30

4.2 Formazione ..... 30

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO ..... 31

5.1 Introduzione ..... 31

5.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti ..... 32

Ai dipendenti si applicano le seguenti sanzioni: ..... 32

5.3 Amministratori e Sindaci ..... 33

5.4 Collaboratori ..... 33

5.5. Membri dell'Organismo di Vigilanza ..... 34

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 35

6.1 Identificazione dell'OdV ..... 35

6.2 Nomina e composizione dell'OdV ..... 35

6.3 Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV ..... 36

6.4 Obblighi di riservatezza ..... 37
6.5 Funzione e poteri dell'OdV ..... 37
6.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV ..... 38
6.7 Raccolta e conservazione delle informazioni ..... 40
PARTI SPECIALI ..... 41
PARTE SPECIALE – A ..... 42
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia ..... 42
CAPITOLO A.1 ..... 43
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 43
A.1.1 Reati di tipo corruttivo ..... 43
A.1.2 La concussione ..... 45
A.1.3 Le ipotesi di truffa ..... 45
A.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni ..... 46
A.1.5 L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia ..... 47
CAPITOLO A.2 ..... 49
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO. ..... 49
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione ..... 49
A.2.2 Pubblici Ufficiali ..... 50
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio ..... 51
CAPITOLO A.3 ..... 52
AREE A RISCHIO – ATTIVITA' SENSIBILI ..... 52
A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia ..... 53
A.3.2 Attività Sensibili ..... 53
CAPITOLO A.4 ..... 55
REGOLE GENERALI ..... 55
A.4.1 Il sistema in linea generale ..... 55
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure ..... 55
A.4.3 Principi generali di comportamento ..... 56
CAPITOLO A.5 ..... 58
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 58
CAPITOLO A.6 ..... 61
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 61

CAPITOLO A.7 ..... 62
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 62
PARTE SPECIALE – B ..... 63
Reati Societari ..... 63
CAPITOLO B.1 ..... 64
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 64
B.1.1 Le ipotesi di falsità ..... 64
B.1.2 La tutela del capitale sociale ..... 65
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della Società ..... 67
B.1.4 La tutela penale contro le frodi ..... 68
B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza ..... 68
CAPITOLO B.2 ..... 70
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI ..... 70
B.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati societari ..... 70
B.2.2 Attività Sensibili ..... 70
CAPITOLO B.3 ..... 71
REGOLE GENERALI ..... 71
B.3.1 Principi generali di comportamento ..... 71
CAPITOLO B.4 ..... 73
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 73
CAPITOLO B.5 ..... 74
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 74
CAPITOLO B.6 ..... 76
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 76
PARTE SPECIALE – C ..... 77
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ..... 77
DEFINIZIONI ..... 78
CAPITOLO C.1 ..... 80
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 80
CAPITOLO C.2 ..... 81
AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI ..... 81
C.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro ..... 81
C.2.2 Attività Sensibili ..... 81

CAPITOLO C.3 ..... 83
REGOLE GENERALI ..... 83
C.3.1 Principi di comportamento ..... 83
C.3.2 La politica aziendale in tema di sicurezza ..... 83
C.3.3 Il processo di pianificazione ..... 83
C.3.4 L'organizzazione del sistema ..... 84
C.3.4.1 Compiti e responsabilità ..... 84
C.3.4.2 Informazione e formazione ..... 87
C.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione ..... 89
C.3.5 L'attività di monitoraggio ..... 90
C.3.6 Il riesame del sistema ..... 90
CAPITOLO C.4 ..... 92
I CONTRATTI DI APPALTO ..... 92
CAPITOLO C.5 ..... 93
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 93
CAPITOLO C.6 ..... 94
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 94
PARTE SPECIALE – D ..... 95
Reati informatici ..... 95
CAPITOLO D.1 ..... 96
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 96
CAPITOLO D.2 ..... 103
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI ..... 103
D.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati informatici ..... 103
D.2.2 Attività Sensibili ..... 103
CAPITOLO D.3 ..... 104
REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PROCEDURE GENERALI ..... 104
D.3.1 Regole e principi generali ..... 104
D.3.2 Procedure generali ..... 104
CAPITOLO D.4 ..... 105
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 105
CAPITOLO D.5 ..... 107
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 107
CAPITOLO D.6 ..... 108

I CONTROLLI DELL'ODV ..... 108
PARTE SPECIALE – E ..... 109
Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ..... 109
CAPITOLO E.1 ..... 110
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 110
E.1.1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, d. lgs. 231/2001) ..... 110
CAPITOLO E.2 ..... 112
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI ..... 112
E.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita ..... 112
E.2.2 Attività Sensibili ..... 112
CAPITOLO E.3 ..... 113
REGOLE GENERALI ..... 113
E.3.1 Principi procedurali specifici ..... 113
CAPITOLO E.4 ..... 115
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 115
CAPITOLO E.5 ..... 116
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 116
PARTE SPECIALE – F ..... 117
Reati contro la fede pubblica ..... 117
CAPITOLO F.1 ..... 118
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 118
F.1.1 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, d. lgs.231/01) ..... 118
F.1.2 Le fattispecie dei reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento ..... 120
CAPITOLO F.2 ..... 122
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI ..... 122
F.2.1 Le Aree a rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica ..... 122
F.2.2 Attività Sensibili ..... 122
CAPITOLO F.3 ..... 123
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ..... 123
CAPITOLO F.4 ..... 124
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 124

CAPITOLO F.5 ..... 125
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 125
CAPITOLO F.6 ..... 126
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 126
PARTE SPECIALE – G ..... 127
Reati contro l'industria e il commercio ..... 127
CAPITOLO G.1 ..... 128
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 128
G.1.1. Reati contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis.1 D. lgs.231/01) ..... 128
CAPITOLO G.2 ..... 130
AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI ..... 130
G.2.1 Le Aree a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio ..... 130
G.2.2 Attività Sensibili ..... 130
CAPITOLO G.3 ..... 131
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ..... 131
CAPITOLO G.4 ..... 132
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 132
CAPITOLO G.5 ..... 133
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 133
PARTE SPECIALE – H ..... 134
Reati contro il diritto d'autore ..... 134
CAPITOLO H.1 ..... 135
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 135
CAPITOLO H.2 ..... 136
AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI ..... 136
H.2.1.1 Le Aree a rischio di commissione dei reati contro il diritto d'autore ..... 136
H.2.1.2. Attività sensibili ..... 136
CAPITOLO H.3 ..... 137
REGOLE GENERALI ..... 137
H.3.1 Regole e principi generali ..... 137
CAPITOLO H.4 ..... 138
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 138
CAPITOLO H.5 ..... 139
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 139

CAPITOLO H.6 ..... 140
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 140
PARTE SPECIALE – I ..... 141
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ..... 141
CAPITOLO I.1 ..... 142
FATTISPECIE DI REATO ..... 142
I.1.1 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico ..... 142
I.1.2 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali ..... 144
I.1.3 Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999 ..... 144
CAPITOLO I.2 ..... 146
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI ..... 146
I.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati di terrorismo ..... 146
I.2.2 Attività Sensibili ..... 146
CAPITOLO I.3 ..... 147
REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PRINCIPI GENERALI ..... 147
I.3.1 Regole e principi generali ..... 147
I.3.2 Protocolli / Procedure generali ..... 147
I.3.3 Principi generali di comportamento ..... 147
CAPITOLO I.4 ..... 148
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ..... 148
CAPITOLO I.5 ..... 149
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 149
PARTE SPECIALE – L ..... 150
La corruzione tra privati (Reati societari) ..... 150
CAPITOLO L.1 ..... 151
IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001 ..... 151
CAPITOLO L.2 ..... 153
AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI ..... 153
CAPITOLO L.3 ..... 154
REGOLE GENERALI ..... 154
L.3.1 Regole e principi generali ..... 154
L.3.2 I principi di comportamento ..... 154

CAPITOLO L.4 ..... 155
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 155
CAPITOLO L.5 ..... 156
I CONTROLLI DELL'ODV ..... 156
PARTE SPECIALE – M ..... 157
Reati Tributari ..... 157
CAPITOLO M.1 ..... 158
LE FATTISPECIE DI REATO ..... 158
CAPITOLO M.2 ..... 159
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI ..... 159
M.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati tributari ..... 159
M.2.2 Attività Sensibili ..... 159
CAPITOLO M.3 ..... 160
REGOLE GENERALI ..... 160
M.3.1 Principi procedurali specifici ..... 160
CAPITOLO M.4 ..... 162
FLUSSI VERSO L'ODV ..... 162
CAPITOLO M.5 ..... 163
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 163
ALLEGATI ..... 167
1 - IL CODICE ETICO ..... 168
I valori della Società ..... 171
Criteri di Condotta ..... 180

# DEFINIZIONI

- "Aree a rischio reato": le aree di DLM srl a rischio di commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- "Attività Sensibili": le attività, le operazioni e gli atti di DLM srl a rischio di commissione di uno o più reati nell'ambito delle Aree a rischio reato;
- "CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente e per i dirigenti ed applicato ad entrambe le categorie;
- "Collaboratori": i collaboratori esterni, i consulenti, i partner commerciali e gli altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di DLM srl in forza di un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato;
- "Decreto" o "D. Lgs. 231/01 ": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- "Destinatari": i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Collaboratori, destinatari del Modello;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con DLM srl
- "DLM srl o "Società": DLM srl , con sede in Via Dei Pioppi, 32 20090 Opera (MI)
- "Modello": il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- "Organi Sociali": il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (nel modello il riferimento al Collegio Sindacale si intende ove tale organo sia presente).
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.) rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.
- "Reati" le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successivi interventi legislativi.

# PARTE GENERALE

# 1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

## 1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per determinati reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità della Società è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti penali, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità della Società conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

## 1.2 Tipologia di sanzioni da comminare alla Società

Le sanzioni in cui può incorrere La Società che abbia violato le prescrizioni di cui al Decreto sono riportate nei successivi paragrafi.

### 1.2.1 Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000;

b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258, 22 ad un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370.

Inoltre, l'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 prevede che, in caso di prodotto o profitto di rilevante entità conseguito dalla Società, la sanzione possa essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità della Società;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

### 1.2.2 Sanzioni interdittive

Si tratta di sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In particolare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima.

### 1.2.3 Confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato. Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile,

vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### 1.2.4 Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica

condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove La Società ha la sede principale.

## 1.3 Tipologia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01

Ad oggi, i reati cd. "presupposto" sono i seguenti:

i. i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio;
ii. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
iii. i reati societari e corruzione tra privati;
iv. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
v. i reati contro la personalità individuale;
vi. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
vii. i reati transnazionali;
viii. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
ix. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
x. i reati informatici;
xi. i reati di criminalità organizzata;
xii. i reati contro l'industria e il commercio;
xiii. i reati contro il diritto d'autore;
xiv. i reati contro l'amministrazione della giustizia.;
xv. i reati ambientali;
xvi. i reati per impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
xvii. i reati di razzismo e xenofobia;
xviii. i reati per frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
xix. i reati da responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
xx. i reati di natura tributaria.

Di seguito vengono riportate le singole fattispecie dei cd. Reati presupposto.

i. Reati contro la P.A ed il Patrimonio

Si tratta dei seguenti reati:

1. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
2. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
3. truffa in danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
4. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
5. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
6. concussione (art. 317 c.p.);
7. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
8. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
9. circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);

10. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
11. induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.) ;
12. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
13. pene per il corruttore (art.321c.p.);
14. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
15. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 c.p.);
16. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

ii. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si tratta dei seguenti reati:

1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. alterazione di monete (art.454 c.p.);
3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
4. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
5. falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p.);
7. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.);
9. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

*iii.* Reati Societari

Si tratta dei seguenti reati:

1. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
3. false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
4. impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2 );
5. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
6. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
7. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
8. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
9. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
10. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
12. corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
13. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
14. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
15. aggiotaggio (art. 2637 c.c. - art. 501 c.p;
16. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. comma 1 e 2).

*iv.* Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

1. associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
2. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
3. assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
4. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
5. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
6. finanziamento di condotte con finalità di terrorismo L. n. 153/2016 (art. 270 quinquies.1 c.p.);
7. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p. )
8. condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
9. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
10. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) ;
11. atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
12. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
13. sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
14. istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
15. cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
16. cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
17. banda armata e formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
18. assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata (art. 307 c.p.);
19. impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (l. n. 342/1976, art. 1);
20. danneggiamento delle installazioni a terra (l. n. 342/1976, art. 2);
21. sanzioni (l. n. 422/1989, art. 3);
22. reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
23. reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o

raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere un atto che costituisce reato ai sensi di, e come definito in, uno dei trattati elencati nell'allegato alla Convenzione citata; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(a) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o

(b) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

v. Reati nei confronti della personalità individuale

Si tratta dei seguenti reati:

1. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
2. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
3. prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
4. pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1 e 2-c.p.)
5. detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-quater c.p.);
6. pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
7. organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
8. tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
9. alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
10. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
11. adescamento di minorenni (art. 609-undicies c.p.).

vi. Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF - D. Lgs. n. 58/1998);
2. manipolazione del mercato (art. 185 TUF - D. Lgs. n. 58/1998 e modif. da D.Lgs. 107/2018);
3. illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione di informazione privilegiate (art. 187-bis TUF);

4. illecito amministrativo di manipolazione del mercato attraverso la diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

*vii.* Reati transnazionali

Si tratta dei seguenti reati, se commessi a livello "transnazionale":

1. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.);
2. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
3. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
4. associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
5. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 ;
6. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
7. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

*viii.* Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

1. omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

*ix.* Reati di riciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

1. ricettazione (art. 648 c.p.);
2. riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
4. autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

*x.* Reati informatici

Si tratta dei seguenti reati:

1. falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
3. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
4. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
5. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
6. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
11. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
12. delitti informatici e trattamento illecito di dati (decreto "Cybersecurity" Art. 1 comma 11 , D.L. n. 105 del 21/09/2019).

*xi.* Reati di criminalità organizzata

Si tratta dei seguenti reati:

1. delitti di associazione a delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma c.p.);
2. delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste per agevolare l'attività delle associazioni (Art. 416, sesto comma c.p.);
3. associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
4. scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);
5. sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
6. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
7. delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a c.p.p).

*xii.* Reati contro l'industria e il commercio

Si tratta dei seguenti reati:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
3. Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)
4. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).

*xiii.* Reati contro il diritto d'autore

Si tratta dei seguenti reati:

- tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio) ed in particolare:

1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.
2. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.
3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
4. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.
5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.
7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive.

*xiv.* Reati contro l'amministrazione della giustizia

Si tratta del seguente reato:

1. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

*xv.* Reati ambientali.

Si tratta dei seguenti reati:

1. inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
2. disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
4. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
5. circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
6. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

7. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
8. importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l. n.150 / 1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
9. scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
10. attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
11. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152 / 2006, art. 257);
12. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
13. traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
14. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. introdotto da D.Lgs. n. 21 / 2018);
15. false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
16. superamento valori limite di emissione e di qualità aria (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
17. inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
18. inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
19. cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

*xvi.* i reati per impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si tratta dei seguenti reati:

1. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
2. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

*xvii.* i reati di razzismo e xenofobia

Si tratta dei seguenti reati:

1. propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

*xviii.* i reati per frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Si tratta dei seguenti reati:

1. frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
2. esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

*xix.* i reati da responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [L 14 gennaio 2013, n. 9 - norme sulla qualita' e la trasparenza degli enti nel settore della filiera degli oli di oliva vergini]

Si tratta dei seguenti reati:

1. adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
2. commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
3. commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
4. contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
5. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 473 c.p.)
6. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
7. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
8. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
9. contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

*xx.* <u>i reati di natura tributaria</u>

1. falsa fatturazione: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c.1. D. Lgs. 74/2000);
2. falsa fatturazione - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 2 c.3. D. Lgs. 74/2000);
3. falsa fatturazione - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1. D. Lgs. 74/2000);
4. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
5. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

# 2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa della Società, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità, qualora La Società dimostri che:

(a) l'organo dirigente della Società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
(b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
(c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
(d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1) individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti;
2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire;
3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi.
Il D. Lgs. 231/2001 prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (c.d. Linee Guida), comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti.
Nella predisposizione del presente Modello, La Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza.

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/01 individuate da Confindustria sono:

*a)* per i reati di natura dolosa:
   - l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
   - l'esistenza di un corpus di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
   - la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
   - la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
   - la comunicazione al personale che deve risultare capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
   - lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. presupposto.

*b)* per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

   Oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:
   - lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
   - la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
   - l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
   - la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

# 3. IL MODELLO DI DLM SRL

## 3.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli stakeholders, in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Organi Sociali.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di Corporate Governance della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/01; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

## 3.2 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1) specificità delle Attività Sensibili, ex art. 6, comma 2, lett. a), D. Lgs. 231/01, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2) specificità dei processi di formazione delle decisioni della Società e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili", ex art. 6, comma 2, lett. b), D. Lgs. 231/01.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa; per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D. Lgs. 231/01 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari, si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni, oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

## 3.3 Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

## 3.4 Studio ed esame della documentazione

Nel corso di tale fase, DLM srl si è concentrata preliminarmente sulla raccolta e, successivamente, sull'analisi della seguente documentazione:

- statuto;
- organigramma;
- mansionario;
- poteri, deleghe e procure;
- procedure;
- sistema disciplinare.

## 3.5 Individuazione attività sensibili

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura aziendale, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati delle interviste sono stati documentati e opportunamente conservati.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

## 3.6 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Tale attività ha avuto lo scopo di individuare, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree aziendali a rischio, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato. Anche il risultato di tale attività è stato opportunamente documentato e opportunamente conservato.

## 3.7 Gap analysis

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi a rischio già presenti, DLM srl si è concentrata proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

## 3.8 Definizione delle procedure

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di una procedura contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

Le procedure hanno il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

## 3.9 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase, l'attività di DLM srl si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione.

## 3.10 Come è strutturato il Modello

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

1) una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
2) più "Parti Speciali", predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01 e ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
   - "Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia";
   - "Parte Speciale B – Reati Societari";
   - "Parte Speciale C – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";
   - "Parte Speciale D – Reati informatici";
   - "Parte Speciale E – Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
   - "Parte Speciale F – Reati contro la "fede pubblica".
   - "Parte Speciale G – Delitti contro l'industria ed il commercio;
   - "Parte Speciale H – Reati contro il "diritto di autore".
   - "Parte Speciale I – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
   - "Parte Speciale L – Reati di natura tributaria ;

3) allegati, ossia:
   - Codice Etico

Dall'analisi volta alla identificazione delle attività sensibili e delle risposte fornite in sede di intervista, infatti, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati:

- transazionali;
- di criminalità organizzata;
- contro la personalità individuale;
- finanziari;
- reati contro il diritto d'autore
- reati contro la fede pubblica
- reati contro l'industria e il commercio
- ambientali;

- reati di natura tributaria.

appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

# 4. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

## 4.1 Diffusione

Una copia del Modello viene consegnata a tutti i Dipendenti e a tutti i componenti degli Organi Sociali. I Dipendenti, gli Organi Sociali e i nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la presa visione e l'integrale conoscenza del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

## 4.2 Formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è rivolta a tutti i Dipendenti e Organi Sociali e, ove necessario o opportuno, viene differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati c.d. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto, in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione aziendale non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.

# 5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

## 5.1 Introduzione

Un punto essenziale nella costruzione di un modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 D. Lgs. 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni previste dal modello stesso completo di un Codice Etico in allegato.

Data la gravità delle conseguenze per La Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con La Società.

Le violazioni del Modello saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dalla Legge e dal Contratto di lavoro, in quanto applicabili, in materia di provvedimenti disciplinari.

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali violazioni, secondo un crescente ordine di gravità:

1) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Modello integrato da Codice Etico allegato;
2) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
3) violazione o elusione delle disposizioni previste dal Modello;
4) mancata o inadeguata sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Modello, da parte del superiore gerarchico sul personale dallo stesso dipendente e/o violazione dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di anomalie o mancate osservanze al Modello, nonché di eventuali criticità di cui sia venuto a conoscenza, inerenti lo svolgimento delle attività nella aree a rischio da parte di soggetti ivi preposti;
5) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Nella valutazione della gravità della violazione e, conseguentemente, nella determinazione della relativa misura sanzionatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1) la qualifica e la posizione rivestita dal responsabile del fatto;
2) l'intensità del dolo o la gravità della colpa;
3) le conseguenze dannose o pericolose prodotte dal comportamento illecito;
4) il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo, nei limiti consentiti dalla legge, alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
5) l'eventuale reiterazione del fatto.

Nell'imputazione soggettiva della violazione, si considererà colpa "grave" l'infrazione dovuta a inosservanza di specifiche norme procedimentali, definite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi incluse le disposizioni procedurali previste nel Modello.
Le violazioni consistenti nel comportamento vietato ai sensi del punto 5 che precede (commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto), sono sempre considerate "gravi".
E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente, tenuto conto:

- del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, salvo che siano trascorsi due anni dall'applicazione della sanzione disciplinare;
- del grado di intenzionalità del suo comportamento;
- della gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui La Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 - a seguito della condotta censurata.

## 5.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello e al suo Codice Etico allegato costituisce illecito disciplinare.

### 5.2.1 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Ai dipendenti si applicano le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale, per violazioni lievi dovute a colpa lieve;
- il richiamo scritto, per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall'applicazione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta. Il medesimo provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni gravi dovute a colpa lieve;
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
- il licenziamento, nel caso di reiterazione di almeno 4 violazioni gravi entro un arco temporale di 10 mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per La Società.

### 5.2.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e dei suoi allegati, La Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al dirigente.

### 5.2.3 Procedura di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento sanzionatorio è ispirato ai principi di proporzionalità e trasparenza e si svolge nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il procedimento sanzionatorio può essere avviato su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, che procederà di concerto con la funzione competente all'accertamento delle eventuali responsabilità e potrà essere chiamato a esprimere pareri sulla congruità delle giustificazioni addotte dal soggetto responsabile, nonché a formulare proposte sulla sanzione più opportuna. In ogni caso, la decisione finale circa l'irrogazione della sanzione resta di competenza degli organi e delle funzioni societarie a ciò deputati.

Le sanzioni di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 saranno irrogate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, conformemente a quanto previsto dal Contratto di Lavoro Collettivo applicabile e dal Contratto Integrativo Aziendale.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, verranno portate a conoscenza dei destinatari attraverso adeguati canali di informazione.

## 5.3 Amministratori e Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico, fatta salva l'eventuale azione di danno.

Nel caso in cui l'Amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste, sopra descritte.

## 5.4 Collaboratori

La violazione da parte dei Collaboratori, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che verranno inserite nei relativi contratti che dovranno esplicitamente comprendere il rispetto del Codice Etico allegato al presente Modello.

Conseguentemente, al momento della stipula dei contratti con i collaboratori, verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con La Società – si obblighi a rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/01.

Del pari si potrà valutare, in forza del ruolo rivestito dalla controparte e/o della natura della prestazione erogata, l'opportunità di inserire nei predetti contratti apposite clausole che impegnino il terzo al rispetto delle prassi operative e delle procedure definite nel Modello e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

L'inadempimento di tali clausole, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle i danni.

## 5.5. Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello e del Codice Etico allegato da parte dell'OdV e/o da parte di uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informerà immediatamente il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'OdV che ha violato il Modello e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

# 6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## 6.1 Identificazione dell'OdV

È istituito presso DLM srl un Organismo di Vigilanza allo scopo di verificare costantemente il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello adottato dalla Società.
Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

## 6.2 Nomina e composizione dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza può essere a composizione monocratica o collegiale.
La nomina a membro dell'OdV deve essere accettata per iscritto.
L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, di suggerirne eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
I Membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti attuativi, con la precisazione che – in ogni caso – non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- abbiano riportato condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche se con pena condizionalmente sospesa) e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati richiamati dagli artt. 24 ss. del Decreto (o dalle leggi speciali che prevedono forme di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto stesso), anche se commessi nell'interesse proprio o di soggetti estranei alla Società;
- siano stati condannati alla reclusione non inferiore ad un anno, con sentenza anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche se con pena condizionalmente sospesa) e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati previsti (i) dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267; (ii) dalle norme che disciplinano l'attività dal bancaria, finanziaria e assicurativa; (iii) dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento.
- abbiano già ricoperto la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza all'interno di Società nei cui confronti sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, ove venga accertato che la commissione dell'illecito sia stata resa possibile da una omessa o carente vigilanza da parte del predetto Organismo.

I componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il vertice della Società, né devono essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni nella Società) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.
Il soggetto designato a far parte dell'Organismo di Vigilanza deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità sopra indicate.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere chiamati a farne parte soggetti sia esterni che interni alla Società, purché privi di compiti operativi.
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV, oltre ad avvalersi del supporto delle altre strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari, sarà supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Società).
L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione – con cadenza annuale – provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. Detto fondo può essere integrato su motivata richiesta dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari.

## 6.3 Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per la durata fissata all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla nuova nomina. Il mandato può essere loro rinnovato.
La rinuncia all'incarico di componente dell'OdV deve essere motivata e va comunicata, ai colleghi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.
Ove un componente dell'OdV incorra in una delle situazioni che, ai sensi di quanto sopra specificato non ne avrebbero consentito la nomina e non provveda a rassegnare le proprie dimissioni ai sensi del punto che precede, il Consiglio di Amministrazione assegna all'interessato un termine non superiore a 30 giorni entro il quale rimuovere – sempre che ciò sia possibile - la situazione ostativa. In difetto di ciò, il mandato s'intenderà automaticamente revocato.
Nei casi di cui al punto che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare il sostituto, che scadrà insieme con i componenti in carica all'atto della sua nomina.
Il mandato potrà essere altresì revocato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- una grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o lo costringa ad assentarsi per un periodo superiore a tre mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, inclusa la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo punto 7.4;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la sottoposizione a misure cautelari o preventive di natura personale. Nei casi di cui al punto che precede, il Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, anziché revocare il mandato, potrà deliberare la sospensione temporanea del soggetto interessato e la nomina di un membro supplente. Al termine del periodo di sospensione, ove sia accertata la

permanenza e/o la fondatezza delle ragioni che legittimerebbero la revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un sostituto, che scadrà insieme ai componenti in carica all'atto della sua nomina.

## 6.4 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D. Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni").

## 6.5 Funzione e poteri dell'OdV

Al momento del loro primo insediamento i membri dell'Organismo di Vigilanza adottano, in piena autonomia, un Regolamento interno che definisca, tra l'altro:

- l'eventuale riparto di compiti tra i componenti e le modalità d'azione dell'OdV, con particolare riferimento all'adozione di un efficace sistema decisionale che assicuri l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, riconoscendo voto plurimo o diritto di veto al suo Presidente nel caso in cui i membri dell'OdV siano in numero pari;
- il calendario delle riunioni ordinarie e le modalità di convocazione di quelle straordinarie;
- l'individuazione di preposti e collaboratori e, più in generale, tutto quanto necessario al proprio funzionamento;
- le modalità di registrazione, documentazione e conservazione delle attività svolte.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello anche avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni;
- vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, attuando un efficace flusso informativo che consenta di riferire agli organi sociali competenti;
- vigilare sulla efficienza ed efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale rispetto alle procedure formalmente previste dal Modello stesso, verificando periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio, proponendo l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o

legislative o a significative violazioni del Modello; verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01;

- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività ispettiva o per segnalazione di terzi. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del semestre;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- le criticità emerse nel corso dell'attività svolta;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;

- individuare, valutare e proporre nell'ambito dei contratti conclusi con Consulenti, Collaboratori e Terzi che presentino profili di rischio potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, l'opportunità di inserire apposite clausole risolutive e/o penali volte a sanzionare le violazioni delle procedure previste dal Modello da parte dei predetti soggetti;
- offrire supporto ai soggetti istituzionalmente deputati all'applicazione delle sanzioni previste per i casi di violazione del Modello, collaborando alla fase di accertamento delle eventuali responsabilità e proponendo le sanzioni più adeguate al caso di specie.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al paragrafo precedente, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- nei casi in cui l'OdV debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all'interno della Società e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di professionalità esterne per l'esecuzione di specifiche operazioni o valutazioni tecniche e/o legali;
- l'OdV potrà accedere, in ogni tempo e senza preavviso né autorizzazione, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- l'OdV potrà richiedere a qualunque dipendente, dirigente e/o collaboratore della Società di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

## 6.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente ed i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni del Modello poste in essere da Dipendenti e Collaboratori di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

Modalità delle segnalazioni.

La segnalazione deve essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo mail dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'OdV, all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano La Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le anomalie e le criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari, concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della Società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema delle deleghe e dei poteri aziendali;
- gli atti e/o le operazioni espressamente previste all'interno delle singole parti speciali del presente Modello.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati.

## 6.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.
L'accesso al database è consentito esclusivamente al personale delegato dall'OdV.

# PARTI SPECIALI

# PARTE SPECIALE – A –

## Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia

# CAPITOLO A.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

## A.1.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui, al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte della Consob, un Esponente Aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a cinque anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

***

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).
E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

*****

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i consulenti

della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Per quanto riguarda invece la c.d. corruzione passiva, La Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

### A.1.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)
La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).
Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.
Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p..
Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni.

### A.1.3 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale

omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.
Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per La Società.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)
Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.
Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come, ad esempio, nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)
Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.
Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

## A.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)
Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.
Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso La Società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

*****

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

## A.1.5 L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

# CAPITOLO A.2
# CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

## A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, d .lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

2.1. Ministeri;
2.2. Camera e Senato;
2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
2.7. Banca d'Italia;
2.8. Consob;
2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
2.10. Agenzia delle Entrate;
2.11. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

3. Regioni;
5. Province;
6. Comuni;

7. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
8. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

8.1. INPS;
8.2. CNR;
8.3. INAIL;
8.4. INPDAI;
8.5. ISTAT;
8.6. ENASARCO;
8.7. ASL;

10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici (si pensi, ad esempio, ad Autostrade S.p.A.).

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio"[1].

## A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa".

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale

[1] Rileva comunque precisare che la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis cp in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.
Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (i.e. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà della Società (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

| Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali |
|---|
| Art. 317 c.p. Concussione |
| Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio |
| Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
| Art. 319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari |
| Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione |

### A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico della Società, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dalla Società, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

| Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio |
|---|
| Art. 317 c.p. Concussione |
| Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio |
| Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
| Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari |
| Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione |

## CAPITOLO A.3
## AREE A RISCHIO – ATTIVITA' SENSIBILI

### A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- rapporti con Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in caso di ispezioni;
- rapporti con autorità di vigilanza;
- rapporti telematici con le Pubbliche Amministrazioni;
- contenzioso e controversie stragiudiziali;
- risorse umane;
- acquisto di beni e servizi;
- flussi finanziari;
- omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali.

### A.3.2 Attività Sensibili

Riportiamo di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

- Rapporti con Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in caso di ispezioni:
  1. gestione dei rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in caso di ispezioni, verifiche e/o accertamenti di varia natura (Amministrazione Tributaria, ASL, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, etc.).
- Rapporti con autorità di vigilanza:
  1. gestione dei rapporti con autorità di vigilanza per l'effettuazione di comunicazioni, la trasmissione di documentazione obbligatoria o in caso di ispezioni, verifiche e/o accertamenti di varia natura.
- Rapporti telematici con le Pubbliche Amministrazioni:
  1. gestione dei collegamenti telematici o trasmissione di dati a Pubbliche amministrazioni, organi di vigilanza o organi giudiziari, utilizzando software forniti dalla Pubblica Amministrazione.
- Contenzioso e controversie stragiudiziali:
  1. gestione dei contenziosi civili, penali, amministrativi e tributari, coordinamento e direttive ai legali nominati;
  2. gestione di ogni altro tentativo di risoluzione delle controversie con enti pubblici in via stragiudiziale.
- Area risorse Umane:

1. selezione di nuove risorse (dipendenti, lavoratori interinali, collaboratori a progetto);
2. predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documenti ad enti pubblici per la gestione delle assunzioni agevolate;
3. determinazione della mansione, della retribuzione e di eventuali premi da corrispondere ai dipendenti;
4. gestione rimborsi spese.

- Acquisti di beni e servizi:
  1. selezione del fornitore (anche consulente/professionista) e definizione del prezzo di acquisto;
  2. controllo sull'effettività del servizio prestato;
  3. contabilizzazione e pagamento delle fatture dei fornitori.
- Flussi finanziari:
  1. gestione pagamenti;
  2. gestione incassi.
- Omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali: 1. individuazione e gestione di omaggi, sponsorizzazioni ed altre spese liberali.

# CAPITOLO A.4
# REGOLE GENERALI

## A.4.1 Il sistema in linea generale

Tutti i Destinatari devono adottare una condotta conforme a quanto qui prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.
Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori, alle politiche della Società, alle disposizioni contenute all'interno del presente Modello.
In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

a) conoscibilità all'interno della Società;
b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono e devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
c) adeguato livello di formalizzazione;
d) sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna non basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

## A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.
Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui La Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco poteri del delegato;
d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I suddetti principi trovano applicazione in relazione alla prevenzione di tutti i reati considerati nel presente Modello e nelle relative Parti Speciali.

### A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/2001); sono

altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per La Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
   o indurre un'altra persona, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
  1) rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
  2) conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
  3) verifiche, ispezioni o sopralluoghi,

devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;

# CAPITOLO A.5
# PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

A) La gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti deve avvenire nel rispetto di una procedura formalizzata che regolamenti:
   1. attività di interlocuzione con gli esponenti della PA;
   2. predisposizione e autorizzazione dell'offerta economica;
   3. gestione del contratto e relativa attività di fatturazione.

Detta procedura deve, in particolare, tenere conto dei seguenti principi:

- l'esistenza di un adeguato sistema di deleghe per la gestione dei rapporti con la PA;
- la correttezza, chiarezza, trasparenza e verificabilità di ogni comunicazione;
- l'assenza di qualsivoglia situazione nella quale i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- l'astensione da rapporti qualificabili in termini di favore, influenza o ingerenza tali da condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito della negoziazione);
- l'astensione dall'offrire vantaggi o altre utilità a possibili interlocutori al fine di ottenere indebiti favori.

B) La gestione dei rapporti con Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche in caso di ispezioni, verifiche e/o accertamenti di varia natura, deve avvenire nel rispetto di una procedura formalizzata che regolamenti:
   1. l'indicazione dei soggetti che sono autorizzati, in forza di procure, ad intrattenere rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione;
   2. poteri di sottoscrizione di eventuali verbali rilasciati;
   3. formalizzazione di schede di evidenza;
   4. modalità di gestione di verifiche ispettive per pratiche riferite a clienti di DLM srl e modalità di rilascio di informazioni/documentazione.

C) La gestione di rapporti con le autorità di vigilanza deve avvenire nel rispetto di una procedura formalizzata che regolamenti:
   1. l'indicazione dei soggetti che sono autorizzati, in forza di procure, ad intrattenere rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione;
   2. poteri di sottoscrizione di eventuali verbali rilasciati;
   3. formalizzazione di schede di evidenza;
   4. modalità di gestione di verifiche ispettive per pratiche riferite a clienti di DLM srl e modalità di rilascio di informazioni/documentazione.

D) L'attività di selezione e assunzione del personale deve avvenire nel rispetto di una procedura formalizzata che preveda:

1. la definizione degli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nel processo di selezione e assunzione del personale con particolare riferimento a:
   - la modalità di ricorso a società di ricerca personale;
   - la selezione delle risorse da inserire;
   - la predisposizione e la trasmissione di comunicazioni e documenti ad enti pubblici per la gestione di eventuali assunzioni agevolate;
   - la determinazione della retribuzione e di eventuali premi da corrispondere ai dipendenti, ivi compreso il processo di autorizzazione (con focus sulle modalità di assegnazione degli obiettivi e la valutazione del raggiungimento degli stessi), secondo la procedura di "Gestione paghe e contributi";
   - la gestione dei rimborsi spese dei dipendenti, secondo la procedura di "Gestione paghe e contributi";
   - l'utilizzo di dotazioni aziendali.

Detta procedura deve, tra l'altro, rispettare i seguenti principi:

- prevedere una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- prevedere un sistema strutturato di valutazione dei candidati, sia con riferimento alla fase di acquisizione delle informazioni sia con riferimento alla fase di valutazione delle capacità tecnico-professionali, al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;
- individuare chiaramente il soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- prevedere l'obbligo di archiviazione di tutti i curricula ricevuti in relazione al profilo ricercato.

E) La selezione dei fornitori e dei Collaboratori (anche con riferimento a Consulenti e/o Professionisti) deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

1. la scelta dei fornitori e dei Collaboratori deve avvenire nel rispetto della procedura "Ciclo passivo" e deve essere altresì orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti e fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
2. gli accordi con i fornitori e i Collaboratori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);

3. ogni accordo con i fornitori e i Collaboratori deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/01, a pena di risoluzione del contratto;
4. i contratti con i fornitori e i Collaboratori devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
5. gli ambiti di responsabilità/poteri dei fornitori e dei Collaboratori con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra La Società e tali soggetti terzi;
6. l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata.

F) La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto della procedura "Gestione tesoreria".

# CAPITOLO A.6
# FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza riportare le informazioni circa:
  - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate da DLM srl dettagliando:
    a) Autorità pubbliche di Vigilanza;
    b) struttura aziendale coinvolta;
    c) oggetto della comunicazione;
    d) data della comunicazione;
    e) tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dall'Autorità;
  - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli delle Autorità in corso, dettagliando:
    a) Autorità pubbliche di Vigilanza;
    b) data dell'ispezione/controllo;
    c) oggetto dell'ispezione/controllo;
    d) struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo;
    e) esiti/prescrizioni.
- con riferimento ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione:
  - criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate alla Società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione ecc.;
  - omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
  - ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
  - ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalle leggi vigenti, dai valori, dalle politiche della Società, dalle disposizioni contenute all'interno del presente Modello.

# CAPITOLO A.7
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari del Modello e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

(ii) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;

(iii) monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'OdV condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Attività Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;

(iv) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'OdV, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – B –

## Reati Societari

# CAPITOLO B.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

## B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso, in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Si rileva altresì come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati

contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.
Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-bis C.C.)
Tale ipotesi di reato, non ipotizzabile per La Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.
L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

### B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)
Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla Società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società (o dalla Società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che La Società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.
Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il reato è punibile a querela di parte.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

## B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della Società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.
L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

### B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.
Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.
Sulla portata di tale condotta in relazione a strumenti finanziari quotati e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si veda quanto riportato nella Parte Speciale relativa ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato.

### B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)
Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in

parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.
  Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.
  La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

# CAPITOLO B.2
# AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI

## B.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati societari

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- rapporti con Autorità di Vigilanza;
- rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- adempimenti in materia societaria;
- flussi finanziari.

## B.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

- Rapporti con Autorità di Vigilanza
  1. gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza per l'effettuazione di comunicazioni, la trasmissione di documentazione obbligatoria o in caso di ispezioni, verifiche e/o accertamenti di varia natura.
- Rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale
  1. gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale.
- Predisposizione del bilancio di esercizio
  1. gestione della contabilità generale e, in particolare, predisposizione dei dati contabili destinati a confluire nel bilancio di esercizio;
  2. definizione delle poste valutative di bilancio;
  3. approvazione del bilancio di esercizio e di altre situazioni patrimoniali concernenti operazioni straordinarie.
- Adempimenti in materia societaria
  1. tenuta dei libri sociali;
  2. gestione delle attività tipiche di segreteria societaria (predisposizione dei verbali e documentazione per CdA e assemblea).
- Flussi finanziari
  1. gestione degli incassi;
  2. gestione dei pagamenti.

# CAPITOLO B.3
# REGOLE GENERALI

## B.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- <u>con riferimento al precedente punto 1:</u>
  a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- <u>con riferimento al precedente punto 2:</u>
  a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
e) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- con riferimento al precedente punto 3:
  a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale;
  b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

# CAPITOLO B.4
# PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

A) La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio.

B) Tutte le operazioni sul capitale sociale, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonchè tutte le operazioni che possono potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e devono comunque avvenire nel rispetto di quanto segue:

1. informativa da parte del management aziendale e discussione delle anzidette operazioni in riunioni tra Collegio Sindacale e OdV;
2. esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società;
3. individuazione di esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, ai quali imporre l'obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

C) La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto della procedura "Gestione tesoreria".

# CAPITOLO B.5
# FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, riportare le informazioni circa:
  - i contenziosi giudiziali, con indicazione:
    a) della controparte;
    b) dell'organo giudicante;
    c) dell'oggetto del contenzioso;
    d) del valore;
    e) dello stato del contenzioso;
    f) della struttura aziendale/soggetti coinvolti;
    g) del valore dell'accantonamento;
  - i contenziosi fiscali, con l'indicazione:
    a) dell'oggetto del contenzioso;
    b) del valore;
    c) dello stato del contenzioso
    d) della struttura /soggetti aziendali coinvolti;
    e) del valore dell'accantonamento;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, riportare le informazioni circa:
  - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte delle autorità dettagliando:
    a) autorità pubbliche di vigilanza;
    b) struttura aziendale coinvolta;
    c) oggetto della comunicazione;
    d) data della comunicazione;
    e) tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dall'autorità;
- con riferimento all'informativa periodica, riportare in merito a:
  - rilievi dell'attività di audit svolta sui processi amministrativi/contabili;
  - esiti delle attività di verifica che abbiano riportato eccezioni che potrebbero evidenziare situazioni a rischio ai fini della corretta rappresentazione contabile ai sensi della normativa di riferimento;
  - proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
  - ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalle leggi vigenti, dai valori, dalle politiche della Società, dalle disposizioni contenute all'interno del presente Modello.

# CAPITOLO B.6
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

(i) di quanto posto in essere nella Società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;

(ii) dei verbali degli incontri nei quali si dibattono i temi del bilancio tra le funzioni coinvolte. Per quanto attiene agli scambi di informazioni da e verso La Società di revisione, l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza;

(iii) delle riunioni del collegio sindacale, nella quali si discutano le bozze di bilancio, alle quali l'Organismo di Vigilanza è eventualmente invitato a partecipare.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

(ii) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'OdV è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

(iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – C –

## Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

# DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

- Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Decreto Sicurezza: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: reati di cui all'art. 25-septies del d. lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

- SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

# CAPITOLO C.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.
Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.)
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:
"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".
Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., "la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".
Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, La Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

# CAPITOLO C.2
# AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI

## C.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- individuazione dei rischi aziendali esistenti e loro recepimento nel DVR;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure rilevanti e al monitoraggio circa la loro corretta applicazione);
- formazione ed informazione dei lavoratori, con particolare riguardo alle mansioni agli stessi assegnate e alle qualifiche richieste per lo svolgimento di ciascuna attività;
- sistema delle deleghe e procure in materia di sicurezza.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

## C.2.2 Attività Sensibili

Riportiamo di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

- determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori;
- fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
    a) attribuzioni di compiti e doveri;
    b) attività del Servizio Prevenzione e Protezione;
    c) attività del Medico Competente;

- sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
    a) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
    b) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici ed in relazione alla tipologia di attività svolta;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare la salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
    a) misure di mantenimento e miglioramento;
    b) gestione di comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari;
    c) coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuazione di un periodico riesame, anche con il supporto di una società di consulenza esterna, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività;

# CAPITOLO C.3
# REGOLE GENERALI

## C.3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

## C.3.2 La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.
Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

## C.3.3 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;

- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

## C.3.4 L'organizzazione del sistema

### C.3.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito, sono posti a carico delle figure rilevanti.

#### Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori;
2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere munito di data certa ed essere custodito presso il punto vendita al quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico, secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:
    a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b. l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
    c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
    e. l'indicazione del nominativo del RSPP e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

    L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente;
3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro:

a. la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
b. la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;

c. l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
d. la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
e. l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I soggetti delegati possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a. la natura dei rischi;
b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c. la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
d. i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

### Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

### Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38, d. lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, d. lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

### I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per La Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

## C.3.4.2 Informazione e formazione

### Informazione

L'informazione che La Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, La Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.
- La Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

### Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

- La Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

### C.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, La Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.
A tal proposito La Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

*a)* dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.
Inoltre, con frequenza almeno trimestrale, ogni punto vendita deve effettuare verso la sede centrale una reportistica in merito a:

- eventuali incidenti verificatisi;
- azioni implementate al fine di colmare eventuali irregolarità contestate dall'Autorità competente;
- monitoraggio del tasso di incidentalità (con particolare focus sulla diminuzione dello stesso e, se del caso, action plan relativamente a formazione integrativa);
- elenco di ulteriori verifiche / ispezioni da parte dell'ASL / Autorità competenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

*b)* dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.
A tale scopo La Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

### Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

### C.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo La Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, La Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

### C.3.6 Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui alla precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, o suo delegato, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

# CAPITOLO C.4
# I CONTRATTI DI APPALTO

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto. I subappalti sono richiesti ed autorizzati del Committente per iscritto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

# CAPITOLO C.5
# FLUSSI VERSO L'ODV

La funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro e RSPP) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

# CAPITOLO C.6
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

(a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;

(b) accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

# PARTE SPECIALE – D –

## Reati informatici

# CAPITOLO D.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis, d. lgs. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-bis C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), d. lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi della Società, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di

interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.
Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.
Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).
Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.
I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).
L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.
Potrebbe rispondere, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".
Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.
Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.
Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un Dipendente introducesse un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un Dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quinquies C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un Dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-quater C.P.)

Questo reato di realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso

l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.
Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.
Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.
Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica , al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

# CAPITOLO D.2
# AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI

## D.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati informatici

La principale Area a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno è la seguente:

- Area Sistemi informativi.

## D.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno dell'Area a rischio reato.

1. gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
2. accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
3. installazione di nuove apparecchiature;
4. invio telematico di atti, documenti e scritture.

# CAPITOLO D.3
# REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PROCEDURE GENERALI

## D.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici.
Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con La Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis Decreto).
In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

## D.3.2 Procedure generali

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, La Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. vieta l'accesso a siti non pertinenti con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

# CAPITOLO D.4
# PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente capitolo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello:

1. i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
11. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
12. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
13. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

La Società, a sua volta, prevede nel contratto in essere con l'outsourcer informatico, l'inserimento di una clausola 231, in base alla quale il soggetto terzo dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/01, pena la risoluzione del contratto.

# CAPITOLO D.5
# FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

# CAPITOLO D.6
# I CONTROLLI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-bis, d. lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Delitti Informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Delitti Informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni coinvolte nelle operazioni sensibili;
- consultarsi con il responsabile della funzione Sistemi Informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – E –

## Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

# CAPITOLO E.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

## E.1.1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, d. lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel corpus del d. lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.
Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.
Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.
Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.
Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui La Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.
Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.
Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.
Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di quasiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

# CAPITOLO E.2
# AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI

## E.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

a) acquisto di beni e servizi;
b) flussi finanziari.

## E.2.2 Attività Sensibili

a) Acquisto di beni e servizi
    1. selezione del fornitore (anche consulente/professionista) e definizione del prezzo di acquisto.
b) Flussi finanziari
    1. gestione incassi.

# CAPITOLO E.3
# REGOLE GENERALI

## E.3.1 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

A) La selezione dei fornitori e dei Collaboratori (anche con riferimento a Consulenti e/o Professionisti) deve avvenire nel rispetto di quanto segue:
   1. la scelta dei fornitori e dei Collaboratori deve avvenire nel rispetto della procedura "Ciclo passivo" e deve essere altresì orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti e fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
   2. gli accordi con i fornitori e i Collaboratori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
   3. ogni accordo con i fornitori e i Collaboratori deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/01, a pena di risoluzione del contratto;
   4. i contratti con i fornitori e i Collaboratori devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
   5. gli ambiti di responsabilità/poteri dei fornitori e dei Collaboratori con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra La Società e tali soggetti terzi;
   6. l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata.

B) La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto della procedura "Gestione tesoreria".

C) Devono essere effettuati controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

D) Deve essere negata l'accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. da parte di Clienti.

E) Devono essere previste modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale ovvero rispetto a quelle dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali.

F) Deve essere mantenuta evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 1.000.

# CAPITOLO E.4
# FLUSSI VERSO L'ODV

Il responsabile dalla funzione antiriciclaggio provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- la statistica in merito ad eventuali segnalazioni di operazioni sospette o di operazioni che si è ritenuto non necessario provvedere alla segnalazione;
- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

# CAPITOLO E.5
# I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell' operatività della Società;
c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

# PARTE SPECIALE – F –

## Reati contro la fede pubblica

# CAPITOLO F.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

## F.1.1 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, d. lgs.231/01)

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 453 C.P.)

La fattispecie di reato si realizza tramite:

a) la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione);
b) la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione);
c) l'introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all'introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione;
d) la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che:

(i) per la sussistenza del "concerto", quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall'art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione;
(ii) ai fini della configurabilità del reato si intende per "corso legale" non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 516 a euro 3.098.

ALTERAZIONE DI MONETE (art. 454 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura:

a) in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera;
b) nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato;
c) in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 516.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 455 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è quella prevista nei precedenti articoli, ridotta da un terzo alla metà.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (art. 457 C.P.)

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi e la multa sino a 1.032 euro.

FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (art. 459 c.p.)

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti. Si fa presente che il reato si consuma una volta compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

Le pene previste per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie sono quelle di cui agli art. 453, 455 e 457, ridotte di un terzo.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI BOLLO (art. 460 C.P.)

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi e la multa sino a 1.032 euro.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 ad euro 516.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (art. 464 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è quella stabilita nell'art.457, ridotta di un terzo.

## F.1.2 Le fattispecie dei reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI (art. 473 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nel contraffare o alterare i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.500 ad euro 25.000.

Il reato si consuma, inoltre, attraverso la contraffazione, alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, attraverso l'uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 ad euro 35.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste, al di fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'art.473 c.p., nell'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, nella detenzione per vendere o commercializzazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie dell'introduzione nel territorio dello Stato è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 ad euro 35.000.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie della detenzione per la vendita o la commercializzazione è la reclusione fino a due anni e la multa fino ad euro 20.000. I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

# CAPITOLO F.2
# AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI

## F.2.1 Le Aree a rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica

Si riportano di seguito le principali Aree Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato:

- Utilizzo di segni distintivi.

## F.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato:

- Utilizzo di segni distintivi
    1. creazione, ideazione e registrazione di marchi e segni distintivi utilizzati dall'impresa.

# CAPITOLO F.3
# PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto espressamente divieto di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis, d. lgs. 231/2001);
2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sè reato, possono potenzialmente diventarlo.

# CAPITOLO F.4
# PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

a) La registrazione di marchi e segni distintivi utilizzati dalla Società deve essere affidata ad uno studio di consulenza competente in materia, al quale commissionare una ricerca di anteriorità, al fine di verificare che il/i marchio/i non violi/no privative altrui, a causa della presenza di diritti di anteriorità vantati da terzi sui predetti segni distintivi.

# CAPITOLO F.5
# FLUSSI VERSO L'ODV

La direzione generale informa l'Organismo di Vigilanza in merito all'avvenuta registrazione di qualsiasi segno distintivo.

# CAPITOLO F.6
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-bis del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contro la fede pubblica;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di registrazione di marchi e segni distintivi in genere;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – G –

## Reati contro l'industria e il commercio

# CAPITOLO G.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

## G.1.1. Reati contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis.1 D. lgs.231/01)

### TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando viene adoperata violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Elemento essenziale è dunque l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il comportamento fraudolento dell'agente è tale quando è subdolo e sleale, cioè quando tende a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa da €.103 a €.1.032.

### ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, un soggetto compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Vengono dunque punite quelle condotte che, con minaccia e violenza, sono dirette ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni, aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

L'ipotesi delittuosa punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. È, dunque, sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 516.

### FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio; non occorre, infatti, oltre alla divergenza tra cosa consegnata e cosa pattuita, che quest'ultima sia tutelata per la sua provenienza, origine o qualità tipica. Non occorrono artifici e raggiri da parte del venditore, essendo insito l'inganno nell'obiettività della consegna di una cosa per un'altra (aliud pro alio) diversa da quella pattuita.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a euro 103.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Per integrare detta fattispecie delittuosa si deve porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Sono sostanze alimentari tutte quelle destinate all'alimentazione umana, di consumo voluttuario o di completamento all'alimentazione. Mentre deve intendersi per non genuina la sostanza adulterata o contraffatta, vale a dire il prodotto alimentare che, secondo un criterio fisico-chimico nel subire modificazioni ad opera dell'uomo, sia stato assoggettato a commistione con sostanze estranee alla sua composizione naturale, o sia stato depauperato di principi nutritivi caratteristici; dunque quella sostanza che non contiene più le sostanze e/o i quantitativi previsti. Per l'elemento soggettivo basta la sola consapevolezza di fare commercio di cose non genuine come genuine.
La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La fattispecie criminosa si configura allorquando chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Viene dunque punita non solo la vendita, ma anche la messa i commercio e, pertanto, qualsiasi condotta che miri a fare uscire a qualsiasi titolo la cosa dalla sfera di custodia del fabbricante, dunque anche le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita.
La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura allorquando un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

# CAPITOLO G.2
# AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI

## G.2.1 Le Aree a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Utilizzo di segni distintivi.

## G.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato:

- creazione, ideazione e registrazione di marchi e segni distintivi utilizzati dall'impresa.

# CAPITOLO G.3
# PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto espressamente divieto di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis1, d. lgs. 231/2001);
2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sè reato, possono potenzialmente diventarlo.

# CAPITOLO G.4
# PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

La registrazione di marchi e segni distintivi utilizzati dalla Società deve essere affidata ad uno studio di consulenza specializzato in materia, al quale commissionare una ricerca di anteriorità, al fine di verificare che il/i marchio/i non violi/no privative altrui, a causa della presenza di diritti di anteriorità vantati da terzi sui predetti segni distintivi.

# CAPITOLO G.5
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-bis1 del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

# PARTE SPECIALE – H –

## Reati contro il diritto d'autore

# CAPITOLO H.1
# LE FATTISPECIE DI REATO

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt.171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

La Legge sul diritto d'autore (L 633/1941) protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5. i disegni e le opere dell'architettura;
6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
9. le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

# CAPITOLO H.2
# AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI

## H.2.1.1 Le Aree a rischio di commissione dei reati contro il diritto d'autore

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione del sito internet aziendale;
- gestione dei software e delle banche dati;
- gestione della comunicazione, del marketing aziendale e degli eventi formativi e divulgativi per la presentazione dell'immagine della Società al pubblico (immagini, frasi, claim pubblicitari, file, video e ogni altro elemento protetto dalla normativa in materia di diritto d'autore).

## H.2.1.2. Attività sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato:

- gestione del sito internet aziendale;
- gestione dei software e delle banche dati;
- presentazione dell'immagine della Società al pubblico (immagini, frasi, claim pubblicitari, file, video e ogni altro elemento protetto dalla normativa in materia di diritto d'autore).

# CAPITOLO H.3
# REGOLE GENERALI

## H.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il diritto d'autore.
Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con La Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art 25-novies del Decreto.

# CAPITOLO H.4
# PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

a) La redazione di documenti e newsletter di aggiornamenti normativi deve avvenire nel rispetto di una procedura che regolamenti le modalità, le attività di raccolta, l'analisi e la rielaborazione della normativa contenuta nelle newsletter da trasmettere ai clienti. Tale procedura deve in particolare prevedere l'espresso divieto di riportare pedissequamente i testi delle newsletter trasmessi dalle associazioni di categoria e/o da qualsiasi altro soggetto.

# CAPITOLO H.5
# FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

# CAPITOLO H.6
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il diritto d'autore sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

(ii) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro il diritto d'autore. L'OdV è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

(iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – I –

## Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

# CAPITOLO I.1
# FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-quater del Decreto (di seguito i "Reati di Terrorismo").

## I.1.1 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della Società.

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-bis C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro una Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-ter C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-quinquies C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,

nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-sexies C.P.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché la altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-bis C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

ISTIGAZIONE A COMMETTERE UNO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO (ART. 302 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

BANDA ARMATA, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE; ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA (ARTT. 306 E 307 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 del codice penale, ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p.

### I.1.2 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.
Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1, Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25–quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità della Società.
Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.
Si richiama l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### I.1.3 Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata; ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.
Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la

finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.
Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.
Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.
Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

# CAPITOLO I.2
# AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI

## I.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati di terrorismo

La principale Area a rischio reato che DLM srl ha individuato al proprio interno è la seguente:

- omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed altre erogazioni liberali;

## I.2.2 Attività Sensibili

Si riporta di seguito la principale Attività Sensibile maggiormente esposta al rischio di commissione reato all'interno dell' Area a rischio reato:

- individuazione e gestione di omaggi, sponsorizzazioni ed altre erogazioni liberali a persone fisiche e giuridiche:
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

# CAPITOLO I.3
# REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PRINCIPI GENERALI

## I.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti e gli Organi Sociali, come meglio individuati nella Parte Generale del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

## I.3.2 Protocolli / Procedure generali

Tutti i Destinatari che svolgono la loro attività nelle Aree a rischio reato sono tenuti al rigoroso rispetto delle sotto elencate procedure, nonché di tutte quelle ulteriori procedure che La Società eventualmente predisporrà in seguito, in ottemperanza ad esigenze aziendali e/o normative.
Nello specifico:
In relazione all'Area a rischio reato "omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed altre erogazioni liberali":

- procedura omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.

## I.3.3 Principi generali di comportamento

E' fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quater, d. lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti contrattuali e, conseguentemente, effettuare pagamenti ad individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- effettuare elargizioni a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org).

# CAPITOLO I.4
# PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

L'attività di erogazione e di gestione di sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

a) è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori e Consulenti, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
b) atti di cortesia commerciale sono consentiti, purchè di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
c) gli enti destinatari di sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi devono essere preventivamente selezionati da parte della Direzione Sicurezza.

# CAPITOLO I.5
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-quater del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di terrorismo e di eversione all'ordine democratico contemplati nella presente Parte Speciale;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di omaggistica predisposti dalla Società a favore di soggetti terzi, quali associazioni no-profit, onlus ecc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – L –

## La corruzione tra privati (Reati societari)

# CAPITOLO L.1
# IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001

La Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), oltre a introdurre misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ('PA') e misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati; ha introdotto il reato di corruzione tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 ('Decreto'), in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti (segnatamente, al comma 1 lett. s-bis dell'art. 25 ter del Decreto).

Tale norma è stata modificata per effetto del D.Lgs. 38 del 18.12.2017. Per effetto di tale norma l'art. 25 D.lgs. 231 01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

a) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.);
b) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita.
c) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado La Società si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il reato di corruzione tra privati è previsto dall'art. 2635 del codice civile, il quale stabilisce:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste."

La condotta consiste, dal lato passivo, nell'accettare denaro o altre utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per La Società.

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (artt. 2390-2392 cod. civ. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.).
Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 cod. civ.

# CAPITOLO L.2
# AREE A RISCHIO/ ATTIVITA' SENSIBILI

In occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di DLM srl le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati.
Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate:

a. le relative aree di attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
b. i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato di corruzione tra privati sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso.

Area a rischio:

1. Area Acquisti di beni e servizi
   Funzioni aziendali coinvolte - Amministratore Unico
   Attività sensibili:
   a. Raccolta e controllo delle proposte di acquisto;
   b. Richieste di offerte, valutazione delle offerte, negoziazione e gestione degli acquisti urgenti;
   c. Stipula e gestione dei contratti;
   d. Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;
2. Area Selezione e assunzione del personale
   Funzioni aziendali coinvolte - Amministratore Unico
   Attività sensibili:
   a. Definizione piano di assunzioni
   b. Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
   c. Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
   d. Analisi delle candidature
   e. Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo
   f. Formulazione dell'offerta economica

# CAPITOLO L.3
# REGOLE GENERALI

## L.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il diritto d'autore.
Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con La Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art 25-novies ter lett. s-bis del Decreto.

## L.3.2 I principi di comportamento

Nell'espletamento della propria attività i responsabili della funzione coinvolta nelle aree "a rischio reato" e nelle "aree strumentali" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie precedentemente descritte;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di offrire o effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a referenti di enti privati e società per il compimento di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per La Società e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;
E' fatto, inoltre, divieto di eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.
Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra l'eventuale reclutamento del personale nonché la gestione dello stesso deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che prevedono una pianificazione delle risorse da assumere; l'individuazione dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo; la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; lo svolgimento di verifiche preassuntive; finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli.

# CAPITOLO L.4
# FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

# CAPITOLO L.5
# I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di corruzione tra privati sono i seguenti:

(iv) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

(v) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati di corruzione tra privati. L'OdV è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

(vi) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# PARTE SPECIALE – M –

## Reati Tributari

# CAPITOLO M.1.
# LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto (di seguito i "Reati Tributari").

Si tratta di alcuni dei reati previsti nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e precisamente dei seguenti:

a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con importo uguale o superiore a € 100.000, previsto dall'articolo 2, comma 1.

b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con importo inferiore a € 100.000, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis.

c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3. Si prevedono due ipotesi: - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1.

e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a euro 100.000 previsto dall'articolo 8, comma 2-bis.

f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10.

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11.

# CAPITOLO M.2
# AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI

E' stata analizzata la struttura organizzativa di DLM srl.
Si procederà pertanto nel paragrafo seguente ad identificare astrattamente quelle aree decisionali ritenuti rilevanti all'interno delle quali i singoli processi sopra analizzati possano essere oggetto di un sussistente rischio di commissione di reati tributari.

## M.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati tributari

Le principali Aree a rischio reato che DLM srl ha individuato dove astrattamente possa essere sussistente il rischio di commissione di reati tributari sono relative ai seguenti processi aziendali:

a) gestione del ciclo attivo
b) gestione del ciclo passivo;
c) gestione flussi finanziari;
d) tenuta delle scritture contabili;
e) gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
f) gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie);
g) flusso informativo relativo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
h) rapporti con Comitato delle Operazioni per Parti Correlate ed il Collegio Sindacale

## M.2.2 Attività Sensibili

Le attività sensibili che possono interessare direttamente DLM srl sono da riferirsi all'attività svolta dall'organo esecutivo, nella persona dell'Amministratore Unico o Delegato o del Consiglio Amministrativo in carica e riguardano i seguenti processi:

A). Gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi.
B). Flussi finanziari
C). Gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie).
D). Flusso informativo relativo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;

# CAPITOLO M.3
# REGOLE GENERALI

## M.3.1 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

A). La selezione dei fornitori e dei Collaboratori (anche con riferimento a Consulenti e/o Professionisti) deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

1. la scelta dei fornitori e dei Collaboratori deve avvenire nel rispetto della procedura "Ciclo passivo" e deve essere altresì orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti e fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
2. gli accordi con i fornitori e i Collaboratori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
3. ogni accordo con i fornitori e i Collaboratori deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/01, a pena di risoluzione del contratto;
4. i contratti con i fornitori e i Collaboratori devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
5. gli ambiti di responsabilità/poteri dei fornitori e dei Collaboratori con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra La Società e tali soggetti terzi;
6. l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata.

B). La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto della procedura "Gestione tesoreria".

C). Devono essere effettuati controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

D). Devono essere effettuati controlli sia formali che sostanziali dei documenti fiscali e contabili aziendali in entrata ed uscita;

E). Deve essere possibile tracciare il trasferimento telematico della documentazione contabile e fiscale sia all'interno dell'azienda che verso l'esterno, in quanto soggette al controllo del Comitato per le operazioni con le parti correlate e degli organi revisori e di controllo dell'azienda.

F). Deve essere negata l'accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. da parte di Clienti.

G). Devono essere previste modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale ovvero rispetto a quelle dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali.

# CAPITOLO M.4
# FLUSSI VERSO L'ODV

Il responsabile dalla funzione di controllo provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- la statistica in merito ad eventuali segnalazioni di operazioni sospette o di operazioni che si è ritenuto non necessario provvedere alla segnalazione;
- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

# CAPITOLO M.5
# I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.
In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati Tributari;

b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell' operatività della Società;

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza della normativa tributaria attinente al modello.

# ALLEGATI

# Società
# DLM srl

## 1 - IL CODICE ETICO

# INDICE

## I valori della Società

1. Premessa
   - 1.1 Il valore del Codice Etico
   - 1.2 Applicazione e diffusione del Codice Etico
   - 1.3 Attività svolte da DLM srl
   - 1.4 Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa
2. Vision, Missione e Valori di DLM srl
3. Principi generali
   - 3.1 Destinatari e finalità
   - 3.2 Impegni di DLM srl
   - 3.3 Obblighi per tutti i dipendenti, per i Dirigenti e i Responsabili
   - 3.4 Obblighi nei confronti di terzi
   - 3.5 Strutture di riferimento, attuazione e controllo
   - 3.6 Organismo di Vigilanza
   - 3.7 Valore contrattuale del Codice Etico

## Criteri di condotta

4. Criteri di condotta generali
   - 4.1 Rispetto della Costituzione, delle leggi, dei regolamenti e dei principi etici
   - 4.2 Rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone
   - 4.3 Onestà, Qualità, Integrità
   - 4.4 Rispetto e tutela del mercato e della concorrenza
   - 4.5 Rispetto e tutela della proprietà industriale
5. Criteri di condotta nelle relazioni con gli azionisti
   - 5.1 Corporate governance
   - 5.2 Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
   - 5.3 Rapporto con gli azionisti
6. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale
   - 6.1 Politiche del personale
   - 6.2 Sicurezza e Ambiente
   - 6.3 Doveri dei collaboratori
   - 6.4 Conflitto di interessi
   - 6.5 Utilizzo dei beni aziendali
7. Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri Interlocutori

7.1 Rapporti con i clienti
7.2 Rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni
7.3 Rapporti con le Istituzioni pubbliche
7.4 Rapporti con gli Organi della Giustizia e le Autorità pubbliche di Vigilanza
7.5 Rapporti con le Organizzazioni politiche e sindacali
7.6 Riservatezza e protezione dei dati personali
7.7 Comunicazione esterna e attività promozionali
8. Contabilità e controlli interni

# I valori della Società

# 1. Premessa

## 1.1 Il valore del Codice Etico

Il presente Codice Etico è lo strumento predisposto da DLM srl per definire i principi e i valori di etica aziendale che DLM srl riconosce, accetta, condivide e applica, e l'insieme di responsabilità che la stessa, nonché i suoi collaboratori, assumono nei rapporti interni ed esterni.
E' obiettivo di DLM conseguire la Responsabilità Sociale d'Impresa ovvero la capacità di integrare le proprie attività di business con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti gli stakeholder (interni ed esterni), di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si relaziona, con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future.
I principi generali del presente Codice Etico fanno riferimento innanzitutto alla Costituzione italiana: ne riconoscono lo statuto di legge fondamentale dello Stato quale imprescindibile riferimento valoriale dell'attività di DLM srl.
Si evidenzia che il Codice Etico esprime linee e principi di comportamento il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle specifiche attività svolte.

## 1.2 Applicazione, rispetto e diffusione del Codice Etico

L'osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per DLM srl è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dello stesso.
Ogni amministratore, sindaco, dipendente o collaboratore di DLM srl è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne per quanto di competenza carenze e inosservanze.
DLM srl si impegna a diffondere e a promuovere la conoscenza del Codice Etico da parte dei dipendenti e di tutti coloro che operano per DLM srl anche attraverso la pubblicazione sul sito aziendale, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.
Per quanto riguarda i soggetti esterni destinatari del presente Codice, DLM srl si impegna ad introdurre clausole contrattuali e/o ad ottenere dichiarazioni sottoscritte che formalizzino la presa visione, l'adesione ed il rispetto dei principi enunciati nel presente Codice Etico.
DLM srl promuove il controllo del rispetto delle prescrizioni del Codice Etico quale pratica virtuosa a garanzia del lavoro dei singoli e della operatività dell'azienda.

## 1.3 Attività svolte da DLM srl

DLM srl opera nei settori oleodinamico dal 1985. Nel corso di questi anni è diventata un partner di riferimento nella realizzazione e nello stampaggio di tappi tecnici e di protezione delle filettature,

tramite tecniche brevettate che hanno rivoluzionato modalità e tempistiche nel montaggio di tappi maschi per la protezione delle filettature.

## 1.4 Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa

È impegno di DLM srl contribuire fattivamente alla promozione dello sviluppo sostenibile nel contesto sociale, geografico ed economico in cui opera ed è presente.
Tutte le attività sono pianificate e svolte nella consapevolezza della Responsabilità Sociale che DLM srl ha nei confronti di tutti i suoi " stakeholders": dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari, istituzioni ed enti locali, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali.
Pertanto, DLM srl si impegna a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi all'interno e all'esterno della società stessa e a istituire adeguate procedure di controllo affinchè tali valori e principi vengano perseguiti.
DLM srl predispone una dichiarazione annuale di responsabilità economica, sociale e ambientale conforme ai migliori standard nazionali e internazionali.
La dichiarazione annuale fornisce un rendiconto completo, corretto e veritiero che illustra a tutti i portatori d'interesse con cui DLM srl è in relazione, strategie, politiche e risultati nei diversi ambiti di attività.
Attraverso tale strumento e con il coinvolgimento degli "stakeholders" nell'individuazione degli obiettivi di sostenibilità, DLM srl si impegna a garantire la diffusione della responsabilità sociale attraverso la valorizzazione dell'impegno per lo sviluppo economico sostenibile.

## 2. Vision, Mission e Valori aziendali di DLM srl

La Vision e la Mission dell'azienda DLM srl sono di essere uno dei punti di riferimento nel suo segmento di mercato a livello nazionale e internazionale.

I valori di DLM srl si identificano nella maturazione di un patrimonio di credibilità e competenze, basate sull'uso di tecniche e strumenti on e offline, che permette di far crescere i professionisti, i commercianti e le imprese.

I valori su cui DLM srl fonda la propria strategia e richiede l'impegno di tutto il personale sono:

- soddisfazione del cliente
- sostenibilità,
- responsabilità,
- crescita e valorizzazione dei collaboratori,
- trasparenza,
- cambiamento e flessibilità,
- tempestività e rapidità
- appartenenza,
- fare squadra,
- legalità
- Integrità, Correttezza e Coerenza
- Lealtà e Fedeltà
- Riservatezza
- Rispetto della persona
- Responsabilità verso la comunità

Soddisfazione del cliente – Siamo tutti clienti.

Agire, nel lavoro di tutti giorni, per migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze del cliente: facendo tesoro delle critiche per migliorare il proprio lavoro, rispettando gli impegni presi per generare fiducia e mettendo entusiasmo in quello che si fa per non sentirsi mai appagati dai risultati raggiunti.

Sostenibilità – Costruire il domani dei nostri figli.

Contribuire al benessere e al progresso del territorio e della Azienda, in termini sociali, economici e culturali, attraverso il proprio apporto personale e con il coinvolgimento di tutti gli altri interlocutori: colleghi, clienti, fornitori, azionisti, istituzioni pubbliche e private del territorio con particolare riferimento agli Enti locali.

Responsabilità – Il coraggio di metterci la faccia.

Rispondere sempre del proprio operato e dei risultati ottenuti, rispettando i principi di chiarezza, trasparenza, onestà e correttezza. È la capacità di avere iniziativa, di utilizzare in modo

appropriato il tempo, il denaro e tutte le risorse disponibili, considerando anche l'impatto sociale, culturale ed economico delle proprie azioni.

Crescita e valorizzazione dei collaboratori – Il valore di un'impresa è il valore delle persone.
Far crescere e valorizzare i nostri collaboratori vuol dire accrescere il valore della nostra impresa.
Le persone che lavorano in DLM srl sono il motore del suo successo e solo favorendone la crescita e valorizzandone i contributi possiamo attrarre le risorse più valide e alimentare la loro passione e il loro impegno quotidiano. L'impegno a scoprire, sviluppare e promuovere le competenze personali è elemento fondamentale del patto tra azienda ed individuo.

Trasparenza – Parliamoci chiaro!
Comunichiamo i temi aziendali e le informazioni in modo chiaro e tempestivo. Questo è il migliore presupposto per una relazione basata sulla fiducia e sulla trasparenza sia all'interno dell'organizzazione che nei confronti del territorio e del mondo della comunicazione.
La trasparenza accresce la nostra credibilità nei confronti degli interlocutori e attribuisce valore al nostro operato.

Cambiamento e flessibilità – C'è sempre una strada migliore.
Essere pronti e disponibili a rispondere, con rapidità ed efficacia, alle variazioni del mondo che ci circonda, sapendo unire il valore della tradizione aziendale alle culture dei territori di provenienza, con un atteggiamento aperto, disponibile al nuovo e flessibile.

Tempestività e rapidità – La migliore notizia è la prima.
L'efficacia comunicativa passa per la velocità della trasmissione delle informazioni.
Essere capaci di comunicare tempestivamente ed adeguatamente tutti i rilievi informativi che possono essere colti nel territorio in cui si opera.

Appartenenza – Passare dall'io al noi.
E' il legame che lega le persone all'Azienda, creando un terreno comune sociale, culturale, professionale e intellettuale. Quando c'è senso di appartenenza, c'è impegno, identificazione, ricerca di fare meglio, soddisfazione, comunicazione aperta e coinvolgimento emotivo. L'appartenenza ha un potere eccezionale: ci unisce tutti.

Fare squadra – Uniti per essere più forti.
Lavorare insieme per un fine comune, ognuno con responsabilità e competenze diverse, ma tutti con l'esplicita intenzione di "aggiungere valore" al risultato del lavoro eseguito individualmente. Porre attenzione e valorizzare il contributo di tutte le persone che partecipano al processo, sia come dipendenti sia come fornitori: siamo tutti una unica squadra.

Legalità
I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, nonché della normativa aziendale interna.
DLM Srl si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle

normative sulla concorrenza e di promuovere, in un'ottica di sostenibilità, la responsabilità sociale e di tutela ambientale in tutta la filiera.

Integrità, Correttezza e Coerenza

I rapporti intrattenuti con tutti i Destinatari del Codice Etico devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili alle attività svolte nell'interesse o a vantaggio di DLM Srl. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale.

Lealtà e Fedeltà

DLM Srl si impegna a mantenere un rapporto di fiducia, lealtà e di fedeltà reciproca con tutti i Destinatari.

I rapporti fra i Destinatari e DLM Srl devono essere improntati alla buona fede e alla massima lealtà, che consiste nella fedeltà alla parola data e ai patti, nell'agire con senso di responsabilità, nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale.

Riservatezza

I Destinatari assicurano la massima riservatezza in ordine a informazioni conosciute in occasione delle attività svolte per conto, nell'interesse o a vantaggio di DLM Srl e dei propri Partners, nonché delle informazioni conosciute in occasione delle attività svolte presso il cliente.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni riservate esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e a non divulgarle senza l'esplicito consenso degli interessati e senza l'autorizzazione di DLM Srl.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, i piani commerciali, industriali e strategici, i business plan, le informazioni legali, le informazioni riguardo al know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori, collaboratori e partner.

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

- astenersi dal divulgare all'esterno qualsiasi informazione riguardante DLM Srl, i suoi Partners ed i clienti, che non sia di pubblico dominio, sia durante che dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- prendere sempre tutte le necessarie precauzioni per impedire la divulgazione di informazioni riservate;
- custodire con diligenza le informazioni confidenziali e proteggere adeguatamente i dispositivi che le contengono;
- richiedere formalmente ai destinatari esterni di informazioni aziendali considerate come riservate di rispettarne il carattere confidenziale;
- evitare ed impedire ogni utilizzo, divulgazione o comunicazione senza specifica autorizzazione di informazioni riservate.

Rispetto della persona

I Destinatari assicurano il rispetto della Persona, riconoscendo il valore della vita, della salute e della dignità umana.
Nelle relazioni sia interne che esterne sono vietati comportamenti aventi contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche o sindacali, religione, razza, nazionalità, età, sesso e orientamenti sessuali, stato di salute o qualsiasi altra caratteristica intima della persona in genere.
DLM Srl si propone di mantenere e incentivare un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali, che consenta a tutti i dipendenti e collaboratori di svolgere al meglio la propria attività lavorativa senza alcuna discriminazione.
È vietato:

- attuare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio od offensivo nei confronti di colleghi o collaboratori;
- tenere condotte che possano ledere la sensibilità altrui;
- attuare azioni ritorsive contro qualsiasi dipendente che in buona fede si opponga o denunci eventuali casi di discriminazione, molestia o offesa alla persona;
- porre in essere atti di abuso della propria autorità nei confronti di qualsiasi collega o collaboratore.

Responsabilità verso la comunità

DLM Srl, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale.

# 3. Principi generali

## 3.1 Destinatari e finalità

Nel presente Codice Etico vengono individuati i principi generali e le regole comportamentali che devono guidare la gestione e i rapporti interni ed esterni all'azienda. Tale documento costituisce uno strumento con cui DLM srl , nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire allo sviluppo economico, istituzionale e sociale territoriale attraverso la propria organizzazione.

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna agli amministratori e ai dipendenti di DLM srl e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi sociali.

Il management di DLM srl è tenuto a osservare i contenuti del Codice Etico nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'azienda, il rendimento per gli azionisti, il benessere economico e sociale per i dipendenti e per la collettività.

Gli Amministratori si ispirano ai principi del Codice Etico nello svolgimento delle attività di loro pertinenza.

È compito, in primo luogo, degli amministratori e dei dirigenti rendere concreti i valori e i principi contenuti nel Codice Etico, assumendosi la responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I dipendenti di DLM srl devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e criteri di condotta previsti dal Codice Etico.

Tutti i comportamenti dei dipendenti di DLM srl nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati:

- alla massima correttezza dal punto di vista della gestione,
- alla completezza e trasparenza delle informazioni,
- alla legittimità formale e sostanziale,
- alla chiarezza e verità dei riscontri contabili.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ogni dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità e alle funzioni assegnate, agendo in modo da tutelare il prestigio di DLM srl .

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

## 3.2 Impegni di DLM srl

DLM srl assicura:

- la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico;
- l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice;
- l'attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- la verifica di ogni notizia di violazione del Codice Etico;
- la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione delle norme del Codice Etico previste dal punto 4. al punto 8.

## 3.3 Impegni di tutti i dipendenti e collaboratori

Tutti i dipendenti di DLM srl si impegnano a:

- conoscere e adottare un comportamento coerente con le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione;
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi ai propri superiori o alla Direzione di DLM srl , ovvero all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, per chiedere chiarimenti, in caso di necessità, per l'applicazione delle norme del Codice Etico;
- riferire ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ogni possibile violazione delle norme del Codice Etico o ogni richiesta di violazione che sia stata loro rivolta. Tali segnalazioni potranno avvenire anche in forma anonima;

I Dirigenti e Responsabili di struttura o di funzione aziendale nell'espletamento si impegnano a:

- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni per affidare incarichi esclusivamente a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a rispettare le norme del Codice Etico;
- diffondere tra i dipendenti la conoscenza e la condivisione delle norme del Codice Etico quale parte essenziale della qualità della prestazione lavorativa;
- far osservare ai dipendenti le norme del Codice Etico, oltre che favorire e tutelare segnalazioni di possibili violazioni del Codice Etico da parte dei dipendenti;
- riferire tempestivamente alle Direzioni precedentemente indicate ovvero all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza per l'ambito di competenza, eventuali segnalazioni da parte dei propri dipendenti;
- adottare le misure correttive immediate e indispensabili richieste dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Nei confronti dei terzi, tutti i dipendenti devono:

- informarli adeguatamente circa gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico.

## 3.4 Strutture di riferimento, attuazione e controllo

Le strutture di riferimento, attuazione e controllo in ambito Codice Etico
si occupano di:

- promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice Etico;
- assicurare l'aggiornamento e la diffusione costante dei contenuti del Codice;
- assicurare l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- promuovere e verificare la conoscenza e l'attuazione del Codice Etico all'interno e all'esterno dell'azienda;
- assicurare la verifica di ogni notizia di violazione del Codice Etico, la valutazione dei fatti e l'applicazione, in caso di violazione delle norme del Codice Etico, di adeguate sanzioni.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice viene approvato, modificato ed integrato, anche sulla scorta di eventuali suggerimenti provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

# 4. La declinazione dei principi etici verso gli stakeholder interni

## 4.1 Trasparenza della contabilità aziendale

DLM Srl promuove la massima trasparenza, affidabilità e integrità delle informazioni inerenti la contabilità aziendale.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni di DLM Srl devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le finalità sopra descritte.

Non è consentito di esporre nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge nonché nel bilancio Sociale redatto ai fini di trasparenza della Benefit Company fatti materiali non corrispondenti al vero e di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria o di responsabilità sociale di DLM Srl.

## 4.2 Tutela degli asset aziendali

I dipendenti ed i collaboratori hanno la responsabilità della protezione degli asset aziendali loro assegnati e devono operare con diligenza per tutelarli, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure aziendali.

È assolutamente vietato ai dipendenti ed ai collaboratori di fare o consentire ad altri un uso improprio dei beni e delle risorse aziendali.

In particolare, ogni dipendente e collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e diligenza i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di inefficienza o pregiudizio per l'interesse aziendale.

DLM Srl assicura massima disponibilità, sicurezza, integrità ed efficienza di questa particolare categoria di beni.

I dipendenti e i collaboratori di DLM Srl sono tenuti, durante l'orario lavorativo, ad usare gli strumenti informatici a loro disposizione esclusivamente per finalità aziendali e mai per ragioni private e/o personali, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

DLM Srl, inoltre, condanna tutte le condotte illecite in relazione ai sistemi informatici, tra cui l'utilizzo di software non autorizzati o privi di licenza, la falsità nei documenti informatici pubblici o privati, l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione o diffusione

abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ecc.

### 4.3 Selezione e assunzione del personale

I Destinatari promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo.

Nella selezione dei profili dei propri collaboratori assumono particolare rilievo per DLM Srl capacità e competenze quali:

- la capacità di gestire in autonomia la propria mansione per il raggiungimento di un obiettivo comune;
- l'attitudine al problem solving e la propensione alla revisione critica delle attività che rendono possibile un costante miglioramento dei risultati;
- la capacità di relazionare e fare squadra per la ricerca di soluzioni migliorative e il conseguimento del successo di tutta l'azienda;

I Destinatari favoriscono la massima collaborazione, trasparenza e adeguato periodo di affiancamento nei confronti del neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli.

### 4.4 Formalizzazione del rapporto di lavoro

Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto del CCNL, inquadramento di mansione applicabile. DLM Srl vieta qualunque forma di lavoro irregolare.

DLM Srl remunera i propri dipendenti e collaboratori in base alla professionalità, al ruolo e ai risultati raggiunti, con l'obiettivo di mantenere un ambiente competitivo in costante confronto con il mercato in cui opera.

All'inizio dell'anno, DLM Srl, tramite i responsabili di funzione, identifica gli obiettivi di ciascun lavoratore e li comunica in modo trasparente per creare la necessaria consapevolezza; ogni obiettivo viene legato ad un incentivo di natura economica.

La determinazione e gli aumenti di retribuzione avvengono nell'osservanza dei principi etici e delle norme di legge e contrattuali vigenti, con modalità chiare, eque e comunicate ai lavoratori basate su principi meritocratici.

### 4.5 Crescita professionale

DLM Srl promuove la crescita professionale dei dipendenti e dei collaboratori.

Il sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane di DLM Srl si basa sul miglioramento continuo e sulla crescita professionale, promuovendo l'aggiornamento e la formazione continua di dipendenti e collaboratori attraverso specifici percorsi formativi definiti ogni anno.

### 4.6 Comunicazione interna

DLM Srl reputa la comunicazione interna e lo scambio di informazioni ed esperienze quali elementi essenziali per l'efficace funzionamento dell'azienda.

La comunicazione interna è responsabilità primaria e diretta di ciascun dipendente e collaboratore nell'ambito di una corretta gestione delle relazioni interpersonali con tutto il team e con i partner.

### 4.7 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

DLM Srl favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone che operano nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione luoghi di lavoro, impianti, attrezzature, Dispositivi di protezione individuale conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

### 4.8 Criteri di condotta nei confronti di collaboratori e partners

DLM Srl garantisce lealtà, trasparenza e professionalità nei confronti di collaboratori e partners, al fine di costruire stabili relazioni di valore, non solo in ottica di business, ma anche in ottica di crescita congiunta, condivisione del valore e dei principi etici.

DLM Srl garantisce la massima la riservatezza delle informazioni apprese durante lo svolgimento delle varie attività professionali nei confronti di collaboratori e partners.

Nei contratti con collaboratori e partner verranno inserite apposite clausole che prevedano per DLM Srl la facoltà di adottare ogni idonea misura nel caso in cui vengano violate le norme di legge, di contratto o del presente Codice Etico.

# 5. La declinazione dei principi etici verso gli stakeholder esterni

## 5.1 Codice di condotta nei confronti dei clienti

I rapporti intrattenuti con la clientela devono essere improntati a lealtà, legalità e trasparenza, nonché caratterizzati da cortesia e professionalità.

I Destinatari agiscono garantendo professionalità e qualità del lavoro, assicurandone il miglioramento continuo, anche grazie all'aggiornamento costante di collaboratori e professionisti di cui si avvale DLM Srl per poter offrire al cliente risposte soddisfacenti e favorirne scelte consapevoli, nell'ottica di renderli parte integrante della catena del valore e della propria filiera etica.

E' cura dei Destinatari fornire informazioni e risposte quanto più possibile tempestive, chiare, complete e comprensibili all'interlocutore.

Nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi al cliente, inoltre, DLM Srl garantisce sempre la legalità e la sostenibilità delle soluzioni prospettate.

E' vietata qualunque forma di discriminazione nei confronti della clientela.

DLM Srl garantisce la massima la riservatezza delle informazioni apprese durante lo svolgimento di progetti e di rapporti commerciali con i clienti.

## 5.2 Codice di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione, qualifica e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

A tutti i fornitori viene richiesto di:

- rispettare le leggi e le regolamentazioni in materia di lavoro e di adottare tutte le misure più opportune per contribuire al rispetto del Pianeta e perseguire una innovazione sostenibile;
- non effettuare, nei confronti del proprio personale, discriminazioni di razza,

nazionalità, sesso e religione;

- non fare ricorso, nell'espletamento della propria attività, allo sfruttamento di manodopera minorile o di detenuti non consenzienti (lavoro forzato);
- prendere visione del Codice Etico e di impegnarsi al rispetto dello stesso.

DLM Srl si impegna a favorire gli scambi commerciali con i fornitori che:

- adottano un Codice Etico coerente e compatibile con quello di DLM Srl;

- abbiamo sistemi di gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, PAS 24000;

- abbiamo implementato un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Nei contratti di fornitura verranno inserite apposite clausole che prevedano per DLM Srl la facoltà di adottare ogni idonea misura nel caso in cui il fornitore violi le norme di legge, di contratto o del presente Codice Etico.

## 5.3 Codice di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

DLM Srl condanna ogni fenomeno corruttivo e si impegna ad adottare tutte le più opportune misure per prevenire ed evitare la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati nel D.Lgs. 231/01.

Non è consentito ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

La negoziazione e la contrattazione con la Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente alle risorse a tal fine autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni normative e dei regolamenti applicabili, con astensione da qualsiasi forma di pressione – esplicita o meno – finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi e ciò anche al fine di non compromettere l'integrità e la reputazione di DLM Srl.

La documentazione prodotta a seguito di rapporti d'affari intrattenuti con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata ed opportunamente archiviata a norma di legge.

## 5.4 Concorrenza e proprietà intellettuale

DLM Srl si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Agli effetti del presente Codice Etico, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza o altrimenti lesivo delle norme della buona fede e correttezza nei rapporti giuridici.

Nell'ambito della leale concorrenza, DLM Srl rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi; pertanto è fatto divieto ai Destinatari di porre in essere violazioni di tali diritti (marchi, disegni e modelli, brevetti, diritti di autore) o atti di concorrenza sleale.

DLM Srl richiede l'impegno di tutti i Destinatari per la tutela dei marchi aziendali, registrati o meno, che rappresentano un patrimonio inestimabile per DLM Srl e per la continuità aziendale, così come di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale.

## 5.5 Omaggi, regalie e benefit

Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, partner, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi e di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario, ovvero rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella prestazione di qualsiasi attività collegabile a DLM Srl.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo all'intermediazione di terzi.

## 5.6 Tutela ambientale

DLM Srl riconosce la tutela dell'ambiente come un valore primario ed imprescindibile nell'esercizio dell'impresa a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte strategiche. Le scelte di investimento e di business sono pertanto improntate al rispetto dell'Ambiente e della normativa posta a sua tutela.

## 5.7 Bilancio Sociale PAS 24000

DLM Srl comunica ai propri stakeholder gli impatti che genera attraverso la propria attività lavorativa attraverso la redazione annuale del bilancio sociale PAS 24000.

DLM Srl considera sè stessa come modello da seguire nell'adozione e nella diffusione di valori di Responsabilità d'Impresa – chiara espressione dei principi di integrità e coerenza – ed ha ritenuto di farlo utilizzando come strumento informativo il bilancio sociale PAS 24000 che viene pubblicato ogni anno sul proprio sito web.

Il bilancio rendiconta i requisiti PAS 24000 con i relativi indicatori di performance sociale di DLM Srl e per i suoi stakeholder e rappresenta un'integrazione sostanziale al Bilancio Civilistico.

# 6. Il rispetto dei principi etici

## 6.1 Doveri del management societario

Coloro che fanno parte del management societario sono tenuti a conoscere le norme contenute nel presente Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni ed accettare gli impegni derivanti dal presente Codice Etico.

Essi sono tenuti a comportarsi in maniera tale da costituire un esempio per i dipendenti ed i collaboratori di DLM Srl e ad indirizzarli in modo tale che percepiscano l'osservanza del Codice Etico come parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

Essi sono tenuti a vigilare affinché i dipendenti ed i collaboratori osservino i predetti obblighi, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari.

I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

Il management societario collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria e adotta ogni necessaria misura idonea per porre fine alle violazioni del Codice avendo facoltà di ricorrere ai provvedimenti disciplinari previsti dalla legge nel rispetto dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori.

## 6.2 Personale Dipendente

L'osservanza del Codice Etico da parte del personale dipendente integra ed esplicita gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza e riservatezza nell'esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è pretesa da DLM Srl anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2104 del Codice Civile.

Tutti i destinatari si impegnano conseguentemente a:

- agire in linea con quanto indicato nel Codice Etico;
- segnalare tutte le violazioni del Codice Etico non appena ne vengano a conoscenza;
- informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice Etico, esigerne il rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento.

## 6.3 Terze Parti

L'osservanza del Codice Etico da parte dei fornitori, collaboratori e partner di DLM Srl integra gli obblighi di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con DLM Srl.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli e Procedure richiamate dal contratto può costituire, secondo la gravità giusta, causa di recesso o risoluzione dei contratti con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

## 6.4 Diffusione e formazione

DLM Srl si impegna a diffondere adeguatamente tra dipendenti, collaboratori e partner il contenuto del presente Codice ed i principi che lo ispirano attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale e attraverso la consegna dello stesso, su supporto cartaceo e/o invio a mezzo e-mail.

In particolare, DLM Srl si impegna affinché ogni dipendente, collaboratore, partner – e in generale tutti i Destinatari – riceva adeguata informazione e formazione in relazione ai contenuti del Codice, nonché delle regole e procedure aziendali, e dei relativi provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle stesse, sulla base delle normative nazionali applicabili.

## 6.5 Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario tra DLM Srl ed i propri stakeholder.

Per violazione delle norme del Codice si intende la proposizione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice stesso, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti. La violazione potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti a DLM Srl.

Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti. Esse saranno proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione è irrogata dalla funzione aziendale competente.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, partners, collaboratori in genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

## 6.6 Organismo di Vigilanza

Il controllo sull'adeguatezza, l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante, viene esercitato dall'Organismo di Vigilanza, la cui nomina è prevista dagli artt.6-7 del medesimo decreto.

In particolare, spetta all'Organismo di Vigilanza:

- monitorare, per quanto di competenza, il rispetto del Codice Etico, nell'ottica di presidiare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- esaminare preventivamente le proposte di aggiornamento del Codice Etico;
- monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e la diffusione del Codice Etico;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui sia a conoscenza, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate.

## 6. 7 Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di DLM srl ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice Etico, previste dal punto 4. al punto 8., costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dalle leggi, dal CCNL e dal sistema sanzionatorio e disciplinare aziendale previsto dal MOG, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Il rispetto del Codice Etico è richiesto anche:

- agli amministratori ed ai sindaci che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice Civile;
- a tutti i terzi che intrattengono rapporti contrattuali a pena della risoluzione del contratto stesso.

È fatta salva la facoltà, in capo alla Società, di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati alla medesima in conseguenza della violazione suddetta.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è indipendente dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri fattispecie di reato.

# Criteri di Condotta

# 4. Criteri di condotta generali

## 4.1 Rispetto della Costituzione, delle leggi, dei regolamenti e dei principi etici

Chiunque, a qualsiasi titolo, lavori per DLM srl si impegna e si obbliga a comportamenti nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, delle autorizzazioni amministrative e di ogni regolamento.
L'impegno e l'obbligo sono assunti da tutti gli amministratori, gli apicali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i professionisti, i consulenti e gli interlocutori che agiscono per conto di DLM srl .

## 4.2 Rispetto dei diritti umani e della dignità della persona

DLM srl considera come punti irrinunciabili nella definizione dei propri valori la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, le Convenzioni e le Raccomandazioni Internazionali del Lavoro emanate dall'ILO (International Labour Organization) e la Carta della Terra redatta dall'Earth Council.
Chiunque, a qualsiasi titolo, lavori per DLM srl deve rispettare la dignità delle persone, siano esse colleghi, fornitori, clienti o altri interlocutori, ed evitare ogni discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso, riconoscendo l'assoluto valore dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.
Tali principi si traducono nel rifiuto di instaurare trattative o conferire incarichi che possano offendere o che siano contrari ai principi fondamentali alla base del rispetto della dignità umana e nell'impegno a non collaborare con partner, anche internazionali, che violino tali principi, con particolare riferimento allo sfruttamento del lavoro minorile e alla tutela delle garanzie primarie di ogni lavoratore.
DLM srl rifiuta ogni forma di lavoro coatto e non tollera violazioni dei diritti umani, né l'impiego di personale irregolare. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.
Il personale di DLM srl deve avere sempre una condotta rispettosa delle persone con le quali viene in contatto per conto della azienda, trattando chiunque equamente e con dignità.

## 4.3 Onestà, qualità, integrità

La qualità delle funzioni che quotidianamente fanno l'impresa è per DLM srl un valore imprescindibile.
Per questo DLM srl la pretende da se stessa, attraverso un processo di qualità certificato, e dai

propri interlocutori.
DLM srl è una realtà integra che si fonda sulla consapevolezza, delle persone in essa impegnate con il proprio lavoro, che qualità e affidabilità costituiscono le basi per un solido e corretto sviluppo. La credibilità di DLM srl deve fondarsi sulla reputazione che si guadagna nel tempo solamente grazie a comportamenti integri, coerenti e qualitativamente inappuntabili.
Onestà, integrità e qualità sono strettamente connesse tra loro.

## 4.4. Rispetto e tutela del mercato e della concorrenza

Per DLM srl è fondamentale che il mercato si caratterizzi in modo corretto e leale per tutti gli operatori industriali, nello spirito di quanto sancito dall'art. 41 della Costituzione e dalle disposizioni nazionali ed europee in materia.
L'effettiva libertà di mercato, che garantisce opportunità di partecipazione e affermazione tramite meriti e prodotti di qualità, può essere assicurata solo con comportamenti che si conformino ai principi etici del presente Codice.
Occorre osservare ogni legge regolatrice del mercato e collaborare con le autorità che lo regolano. Vanno osservate tutte le prescrizioni utili a prevenire forme di abuso di mercato.
DLM srl rispetta ogni forma di lecita concorrenza, non mette in atto pratiche di concorrenza sleale ed è impegnata a svolgere trattative commerciali nel rispetto delle prerogative altrui, senza falsificare dati, documenti o altre informazioni utili ad affermarsi rispetto ai concorrenti.
Non è pertanto ammessa alcuna forma di regalo, di cortesia, o di favore che possano essere rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi fase dell'attività commerciale di DLM srl . Tale principio – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio, o di cortesia.
DLM srl si impegna a realizzare e fornire prodotti e/o servizi di qualità e a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze. Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto d'affari.

## 4.5 Rispetto e tutela della proprietà industriale

DLM srl investe in ricerca nella consapevolezza che nuove idee e nuovi brevetti siano fondamentali per lo sviluppo industriale sostenibile. La Società laddove impegnata ad attuare nuovi progetti che comportino nuovi brevetti o marchi o comunque oggetto di tutela a favore dei terzi, adempierà a quanto previsto dalla normativa a tutela della proprietà industriale, del marchio e dei brevetti.

## 4.6 Protezione dei dati personali

DLM srl raccoglie, tratta e conserva in maniera corretta e accurata i dati personali di clienti, possessori del capitale, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti, persone sia fisiche che giuridiche, di cui entra in possesso. In tale ambito, l'azienda si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia di privacy, con specifico riferimento al D. Lgs. 196/2003 (codice privacy), come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e al Regolamento europeo 679/16 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Tutto il personale di DLM srl che si trova, nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite dall'azienda.

DLM srl adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

# 5. Criteri di condotta nelle relazioni con gli azionisti

## 5.1 Corporate governance

DLM srl si impegna a mantenere un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti..
Al fine di assicurare la necessaria coerenza tra comportamenti e strategie, DMS Srl ha creato un sistema di regole interne che configura un modello di corporate governance basato sulla ripartizione delle responsabilità e su un equilibrato rapporto tra gestione e controllo.

## 5.2. Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001

DLM srl adotta proprio Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina gli Organismi di Vigilanza per improntare la gestione aziendale a principi e comportamenti virtuosi che permettano di presidiare in modo adeguato ed efficace il rischio di commissione di reati. DLM srl , infatti, crede che la crescita dell'azienda si accompagni necessariamente a quella della cultura della legalità e del rispetto di principi etici fondamentali.
Tali Modelli rappresentano una ulteriore garanzia per gli azionisti circa il rispetto delle normative vigenti e la possibilità di esimere La Società da responsabilità in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
Il Codice Etico esprime linee e principi di comportamento il cui rispetto contribuisce, fra l'altro, a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle specifiche attività svolte nell'azienda DLM srl .

# 6. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale

## 6.1. Politiche del personale

### Rispetto e valorizzazione delle persone

DLM srl riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, per questo il rispetto e la valorizzazione delle persone che lavorano in DLM srl sono un valore primario dell'azienda.

DLM srl si impegna a mettere in atto tutte le iniziative che permettono di valorizzare e accrescere le competenze, la creatività e la partecipazione attiva del personale, per aumentarne la motivazione e favorirne la crescita e la realizzazione professionale.

L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

Gli amministratori, gli apicali e i dipendenti tutti si impegnano ad un'azione orientata alla cooperazione efficace rispetto alla soddisfazione, in condizioni di sostenibilità, delle attese di tutti gli "stakeholders".

A tale scopo si impegnano anche alla costante e concreta assunzione delle responsabilità connesse al proprio ruolo, al rispetto delle linee organizzative nei rapporti tra collaboratori e tra funzioni, ad una composizione armonica e costruttiva delle differenze di obiettivi e di competenze di cui le persone che animano l'impresa sono portatrici, alla tutela di una comunicazione interna veritiera, trasparente, motivante.

L'aggiornamento delle conoscenze personali e aziendali e lo sviluppo delle competenze sono un valore essenziale per l'azienda.

DLM srl riconosce quali criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera le prestazioni di lavoro, le competenze e le potenzialità professionali.

Le politiche di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione sono strettamente improntate a criteri di merito e di competenza, con valutazione esclusivamente professionale, senza discriminazione alcuna.

DLM srl tutela i propri dipendenti sia nelle condizioni di lavoro, sia nella protezione della loro integrità psico-fisica, sia nel rispetto della personalità morale.

DLM srl si impegna affinché tutti i dipendenti contribuiscano a mantenere un clima aziendale di collaborazione e di fiducia, di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

DLM srl favorisce forme di flessibilità nell'organizzazione che agevolino le persone nello svolgimento delle proprie attività lavorative, in relazione alle loro condizioni familiari, di salute e personali.

DLM srl si impegna ad evitare che i dipendenti subiscano illeciti condizionamenti e disagi nell'ambito dell'attività lavorativa, intervenendo per impedire atteggiamenti ingiuriosi e diffamatori.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore

gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.
DLM srl si impegna a non assumere o promuovere personale segnalato da soggetti terzi, ed in particolar modo da parte di rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, al solo scopo di favorire illecitamente trattative commerciali e rapporti contrattuali.

### Molestie sul luogo di lavoro

DLM srl si impegna ad evitare e perseguire qualsiasi tipo di molestia sui luoghi di lavoro.
Per molestie si intendono:

3.4.1 un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;

3.4.8 l'interferenza ingiustificata con l'esecuzione dell'attività lavorativa altrui;

3.4.9 qualsiasi comportamento idoneo a recare lesioni alla dignità e alla libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.

### Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

DLM srl richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della dignità e della salute di tutti.
Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

3.4.10 prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;

3.4.11 consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.
DLM srl si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla contrattazione collettiva.

### Tutela della riservatezza

DLM srl tutela la privacy dei propri dipendenti secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avvengono all'interno di specifiche procedure volte a impedire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e a garantire il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

## 6.2. Salute e sicurezza

DLM srl riconosce la salute e la sicurezza dei lavoratori quali obiettivi prioritari, da mantenersi quotidianamente con una politica aziendale orientata a realizzare gli investimenti necessari.
Tutti i dipendenti dell'azienda DLM srl sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a

partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.
DLM srl si impegna a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, con una adeguata politica aziendale, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.
Le attività di DLM srl sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.
DLM srl riconosce il valore del territorio nel quale opera e assume l'impegno di preservarlo nei suoi aspetti ambientali.

## 6.3. Doveri dei dipendenti

I dipendenti di DLM srl non devono:

6.3.1 sollecitare o accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, o altri benefici, facilitazioni o prestazioni di altro genere da chiunque, per proporre o determinare l'assunzione, o il trasferimento o la promozione di dipendenti;

6.3.2 utilizzare risorse umane o beni dell'azienda, né utilizzare o diffondere informazioni riservate, per fini o interessi che non siano dell'azienda;

6.3.3 rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni relative all'azienda, salvo che siano deputati a tale funzione, o siano a ciò generalmente o specificatamente autorizzati, o tenuti per legge;

6.3.4 trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'impresa.

I dipendenti di DLM srl devono informare immediatamente per iscritto il proprio superiore e la Direzione del Personale:

- di qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, all'attività di altra impresa che sia o possa essere in concorrenza con DLM srl .
  La comunicazione deve avvenire al momento della conoscenza del presente Codice Etico, o all'atto dell'assunzione, o al momento in cui sorga tale interesse in concorrenza;
- se svolgono altra attività lavorativa con carattere di stabilità.

Le violazioni delle norme della presente Sezione da parte dei dipendenti di DLM srl comporteranno le conseguenze previste dalla legge, dal contratto e dal codice disciplinare aziendale.

## 6.4. Conflitto d'interessi

Devono essere evitate attività o situazioni che comportino o possano comportare, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli di DLM srl .
Tutti i collaboratori dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno di DLM srl al fine di favorire se stessi o terzi a danno o a svantaggio dell'azienda.
Qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto e deve informare senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere conflitto di interessi con DLM srl , da parte delle persone stesse o di loro prossimi congiunti, ed in ogni altro

caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interessi le seguenti situazioni:

6.4.1 interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia, o di conoscenti, in attività di fornitori, clienti e concorrenti;

6.4.2 l'utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite in relazione alla propria attività lavorativa in modo che si possa creare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;

6.4.3 svolgimento di attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;

6.4.4 l'esercizio in proprio un'attività in concorrenza con quelle della azienda, anche attraverso i familiari;

6.4.5 l'accettazione di denaro, favori o utilità da persone o terzi che sono o intendono entrare in rapporti di affari con DLM srl ;

## 6.5. Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore di DLM srl è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, si deve:

6.5.1 utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che gli sono affidati;

6.5.2 evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o che siano comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;

6.5.3 custodire adeguatamente le risorse affidate.

## 7. Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori

Il comportamento dei dipendenti di DLM srl nei rapporti di affari deve essere improntato a principi di lealtà, onestà, correttezza, chiarezza, trasparenza, efficienza.

Sono assolutamente proibiti:

7.1 pratiche di corruzione;

7.2 favori illegittimi;

7.3 comportamenti collusivi;

7.4 sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

I dipendenti di DLM srl hanno il diritto di partecipare ad investimenti, affari, o altre attività al di fuori di quelle svolte nell'interesse di DLM srl a condizione che si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

A tutti i dipendenti e collaboratori è fatto divieto di effettuare o accettare regali che possano comportare un condizionamento del servizio ricevuto o svolto. In particolare, eventuali omaggi non devono eccedere le normali prassi commerciali e relazionali. Devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione aziendale a ciò deputata e adeguatamente documentati.

Le stesse regole e cautele devono operare in caso di inviti per pranzi, viaggi ed eventi in generale.

E' inoltre vietato accettare o effettuare, per sé o per altri raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare indebiti vantaggi per sé, o pregiudizio per DLM srl o per terzi; tutti i destinatari del presente Codice sono quindi tenuti a respingere, e non effettuare, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici. In particolare, è vietato elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per DLM srl ed in ogni caso è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. Per regalo si intende qualsiasi forma di beneficio. Sono esclusi regali di entità modica. Quanto sopra non deve essere eluso ricorrendo a terzi.

Qualora una persona dell'azienda riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o pressioni indebite, deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative, oltre all'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente deve:

7.5 osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con i collaboratori esterni;

7.6 selezionare esclusivamente persone e imprese qualificate;

7.7 riferire tempestivamente al proprio superiore o alle funzioni a ciò preposte dubbi o notizie relative a possibili violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori esterni.

I dipendenti devono chiedere ai collaboratori esterni di attenersi alle norme del Codice Etico.
Le violazioni della presente Sezione da parte dei dipendenti di DLM srl fa venir meno il rapporto fiduciario con l'azienda, con le conseguenze previste dalla legge, dal contratto e dal codice disciplinare aziendale.

## 7.1. Rapporti con i clienti

Gli impegni dell'azienda nei confronti dei clienti/cittadini sono definiti in modo chiaro e trasparente. Per quanto riguarda i servizi erogati, DLM srl rispetta i parametri di riferimento per la qualità del servizio decisi dalle diverse Autorità.

Tutti i dipendenti sono tenuti a trattare i clienti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro quesiti, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi, soddisfacendone le esigenze e aspettative e anticipando i bisogni futuri.
Nei rapporti con i clienti, i dipendenti di DLM srl hanno l'obbligo di:

7.1.1. osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
7.1.2. fornire, con efficienza servizi di alta qualità, contribuendo al miglioramento continuo;
7.1.3. fornire informazioni opportunamente accurate, esaurienti e veritiere.

E' vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di contribuzioni o liberalità (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni) di qualsiasi entità o valore a clienti, per promuovere o favorire interessi di DLM srl .
Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore[2] e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti e devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione aziendale a ciò deputata e adeguatamente documentati. Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore che ne darà relazione alla Direzione del Personale.
Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, l'azienda DLM srl valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche.
Nei rapporti con i clienti DLM srl assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

## 7.2. Rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni

### 7.2.1. Rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni

Vengono di seguito regolamentati i comportamenti posti in essere con riferimento alle gare d'appalto-
Le disposizioni del presente punto 7.2.1 interessano tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto

[2] Per modico valore si intende non superiore a € 100.

ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore di lavori, servizi, forniture, di consulente o subappaltatore.
L'espressa accettazione di quanto segue costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto di lavori, servizi, forniture e condizione di efficacia dei contratti che non possono essere affidati altro che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato.

a) Rispetto delle norme

DLM Srl si impegna a rispettare le norme di legge vigenti direttamente o indirettamente legate al settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si richiama inoltre il rispetto di tutte le Direttive comunitarie in materia di appalti e di concorrenza sul mercato, nonché di tutte le normative in materia di appalti pubblici che dovessero essere emanate in futuro.

b) Principio di correttezza

L'impresa concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà, correttezza professionale, nei confronti delle altre imprese.

c) Violazioni del Codice Etico

La violazione di quanto stabilito ai punti a), b), comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa.

7.2.2. Obblighi dei dipendenti

Nei rapporti con i fornitori, i dipendenti di DLM srl hanno l'obbligo di osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, assicurando la documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto, tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione, e comunque:

7.2.2. adottare criteri di selezione ispirati a principi di correttezza, trasparenza, buona fede, imparzialità, concorrenzialità e efficacia;

7.2.3. riconoscere ai fornitori pari opportunità, verificandone a priori l'idoneità tecnica e professionale;

7.2.4. utilizzare nella misura più idonea possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e delle strategie aziendali adottate, prodotti e servizi offerti dall'impresa a condizioni competitive;

7.2.5. osservare scrupolosamente le condizioni contrattualmente previste, mantenendo i rapporti con i fornitori secondo le buone consuetudini commerciali.

Il dipendente deve sempre portare tempestivamente a conoscenza del proprio superiore e della struttura aziendale competente problemi insorti con i fornitori, in modo da valutare le conseguenze sul sistema di DLM srl di qualifica dei fornitori.
Il dipendente non dovrà perseguire alcun interesse personale, contrario ai principi del Codice e alle leggi, regolamenti, procedure aziendali.

E' vietato accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, anche indirettamente sotto forma di altri benefici, da parte di qualsiasi fornitore, diretti a promuovere o favorire interessi di un fornitore. Sono esclusi regali di modico valore.
Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti e devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione aziendale a ciò deputata e adeguatamente documentati.
Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore.
Ogni dipendente deve comunicare immediatamente per iscritto al proprio superiore e alla Direzione del Personale qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, all'attività del fornitore.
In particolare, deve rendere nota qualsiasi relazione presente o passata di tipo finanziario, d'affari, professionale, familiare o sociale tale da poter influire sulla imparzialità della sua condotta nei confronti del fornitore.

## 7.3. Rapporti con le Istituzioni pubbliche

Le relazioni di DLM srl con Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni partono dalla consapevolezza che, così come recita l'art.98 della Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e degli interessi generali.
In ogni relazione con la Pubblica Amministrazione sono fondamentali il rispetto della legge, delle normative, anche locali, dei regolamenti e delle direttive che regolano i suddetti rapporti.
L'azienda persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.
I principi che informano e plasmano le relazioni con la Pubblica Amministrazione sono e devono essere quelli della trasparenza, della correttezza e dell'onestà.
Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.
I rapporti con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte.
Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore, che ne darà relazione ai vertici della propria società.

## 7.4. Rapporti con gli Organi della Giustizia e le Autorità pubbliche di Vigilanza

DLM srl ha il dovere, attraverso ogni suo collaboratore, di riscontrare le richieste degli organi di giustizia con dichiarazioni vere e non omissive, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.

L'azienda impronta ogni rapporto con le Autorità pubbliche di Vigilanza e con gli Organi di Giustizia alla massima collaborazione e a tal fine si impegna a rispondere in maniera tempestiva, completa e veritiera alle richieste di tali Organi e Autorità, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.
Laddove sia necessario fornire dichiarazioni o documentazione nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, si devono applicare i principi di veridicità, completezza e trasparenza.

## 7.5. Riservatezza, gestione interna e comunicazione delle informazioni

Ogni dipendente di DLM srl deve garantire la necessaria riservatezza relativa a ogni dato, notizia e informazione appresa in ragione delle proprie funzioni.
In generale i dipendenti di DLM srl e tutti i collaboratori esterni sono tenuti a rispettare l'impegno di riservatezza per tutte le informazioni costituenti patrimonio aziendale (siano esse relative a dati personali/sensibili, alla proprietà intellettuale o alla situazione finanziaria) che quotidianamente o saltuariamente possono trattare. A tale principio i dipendenti e/o collaboratori di sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto, nei limiti temporali fissati dalla legge o dal contratto.
Nel caso in cui sia necessario trattare con esterni argomenti rilevanti o riservati, si avrà cura di fare preventivamente firmare alla controparte un impegno di riservatezza, redatto secondo gli standard aziendali o, alternativamente, di adottare le misure necessarie secondo la natura degli elementi trattati.

## 7.6. Comunicazione esterna e attività promozionali

DLM srl investe in attività di promozione e comunicazione al fine di far conoscere la propria attività. L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, chiara e trasparente.
I rapporti con i media devono essere improntati al rispetto del corretto diritto all'informazione e sono riservati esclusivamente alle responsabilità e alle funzioni aziendali a ciò delegate. Ogni informazione o comunicazione deve essere rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone.
I dipendenti di DLM srl non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei mass- media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della funzione aziendale competente.
I dipendenti di DLM srl chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati aziendali, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con la funzione aziendale competente.
Ai fini di comunicazione e promozione DLM srl è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, rispettando i principi etici contenuti nel presente codice e previsti dalla legge.

In nessun caso un contributo o una sponsorizzazione devono essere finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che sia illecito o non opportuno perché contrario ai principi del presente Codice.

# 8. Contabilità e controlli interni

DLM srl garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e veridicità in ogni operazione societaria ed in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari, la tenuta della contabilità.

Al fine di garantire l'affidabilità del sistema amministrativo–contabile e la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DLM srl nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli investitori, al pubblico o alle Autorità di Vigilanza, le registrazioni contabili devono essere trasparenti e basarsi su verità, accuratezza e completezza delle informazioni, nel rispetto delle procedure contabili e finanziarie più opportune per evitare irregolarità, illegittimità e violazione delle normative specifiche, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza.

La Società garantisce altresì il rispetto delle normative e gli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario

Tutti i dipendenti di DLM srl sono tenuti a collaborare affinché i dati di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Ogni registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

I dipendenti di DLM srl che venissero a conoscenza di omissioni o falsificazioni delle registrazioni contabili e / o della documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione al proprio superiore che ne darà relazione al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari .

L'esistenza di un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto da DLM srl per il contributo che i controlli danno al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti volti a indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, per assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, il raggiungimento degli interessi aziendali e per fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. Tutti i dipendenti di DLM srl , nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo.

Nessun dipendente può fare uso improprio dei beni e delle risorse di DLM srl o permettere ad altri di farlo.

DLM SRL